



Regolamento per la prevenzione e la gestione degli Abusi di Mercato

Delibera del Consiglio di Amministrazione del 16/10/2017

Ultimo aggiornamento: 13/12/2019

INDICE DEI CONTENUTI

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI	3
1. FINALITA' DEL DOCUMENTO	3
2. QUADRO NORMATIVO.....	4
3. OGGETTO E FINALITA' DELLA DISCIPLINA.....	4
4. INFORMAZIONE PRIVILEGIATA	5
5. ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE.....	6
6. COMUNICAZIONI AL PUBBLICO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE.....	8
7. COMUNICAZIONI AL PUBBLICO DI INTERNAL DEALING.....	9
8. ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	11
9. MANIPOLAZIONE DEL MERCATO.....	14
10. AGGIOTAGGIO.....	15
11. RACCOMANDAZIONI DI INVESTIMENTO E STATISTICHE.....	15
12. OBBLIGHI SEGNALATORI	17
13. OBBLIGHI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO.....	18
14. ITER PER L'IDENTIFICAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE	18
15. ESENZIONI	18
16. SISTEMA SANZIONATORIO	19
PARTE SECONDA – DISPOSIZIONI INTERNE.....	22
1. AMBITO DI APPLICAZIONE PER LA BANCA POPOLARE VALCONCA	22
2. COMUNICAZIONI AL PUBBLICO DI INTERNAL DEALING.....	22
3. ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	23
4. OPERAZIONI EFFETTUATE IN CONTO PROPRIO.....	23
5. RACCOMANDAZIONI E RICERCHE	23
6. PREVENZIONE DEGLI ILLECITI	23
7. ITER DI VALUTAZIONE E SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE	25
8. ORGANIZZAZIONE DEL PROCESSO	26
9. DEFINIZIONE DELLE SOGLIE DI DETECTING.....	28
10. CONTROLLI INTERNI	29
PARTE TERZA - MODULISTICA.....	30
ALLEGATO 1. INDIVIDUAZIONE DI OPERAZIONE POTENZIALMENTE SOSPETTA	30
ALLEGATO 2. INDIVIDUAZIONE DI OPERAZIONE POTENZIALMENTE SOSPETTA	32
ALLEGATO 3. SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA ALLA CONSOB.....	34
ALLEGATO 4. SEGNALI DI MARKET ABUSE ED ESEMPI TECNICI	36
A. SEGNALI DI MARKET ABUSE.....	36
B. ELEMENTI ED ESEMPI TECNICI PER INDIVIDUARE GLI ABUSI.....	37
ALLEGATO 5. SOGLIE DEI PARAMETRI UTILIZZATI DALLA PROCEDURA DI MARKET ABUSE E MODALITA' TECNICHE DI FUNZIONAMENTO.....	42

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI

1. FINALITA' DEL DOCUMENTO

Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione degli obblighi organizzativi posti in capo alla Banca dalla normativa sugli abusi di mercato, preso atto del sistema sanzionatorio e della responsabilità amministrativa dell'ente derivante da comportamenti illeciti posti in essere dalle persone fisiche, con il presente *Regolamento* disciplina la prevenzione degli illeciti e le attività di identificazione e segnalazione delle operazioni sospette.

Pur ritenendo che sul piano sostanziale la probabilità del verificarsi degli illeciti di abuso di mercato sia molto ridotta, il Consiglio di Amministrazione dispone con il presente *Regolamento* presidi che, in funzione dell'operatività dei clienti e della Banca, consentano di prevenire ed identificare le operazioni sospette.

Il *Regolamento per la prevenzione e la gestione degli abusi di mercato* risponde a finalità organizzative, di contenimento del rischio di sanzioni e reputazionale.

Esso integra il modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione degli illeciti penali di cui al D.Lgs 231/01 e degli illeciti amministrativi di cui al TITOLO I-BIS Capo III del TUF.

Di seguito il Consiglio rende note alla struttura aziendale le disposizioni che regolano il processo di identificazione e segnalazione delle operazioni sospette e delibera uno schema procedurale per l'esecuzione delle singole fasi operative.

Con il presente Regolamento il Consiglio di Amministrazione:

- tenuto conto degli indirizzi forniti dall'Autorità di Vigilanza e delle linee guida formulate dalle Associazioni di categoria, fornisce precise indicazioni per l'interpretazione della normativa sugli abusi di mercato ed individua le disposizioni che si applicano all'operatività della Banca e dei clienti
- fornisce disposizioni sull'applicazione della disciplina in materia di abusi di mercato secondo il principio di proporzionalità, tenendo conto delle specificità dell'Istituto
- detta un codice di comportamento per la prevenzione degli illeciti di abuso di informazione privilegiata e manipolazione del mercato che potrebbero essere commessi dai membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, della Direzione Generale e dai dipendenti della Banca
- adotta soluzioni organizzative atte a garantire la regolarità e l'efficienza del processo di monitoraggio, selezione, valutazione, identificazione e segnalazione delle operazioni sospette, allocando i compiti e le responsabilità fra le unità aziendali
- conosce e approva le modalità di svolgimento delle singole fasi operative in cui si articola il processo di gestione delle operazioni potenzialmente sospette, prendendo atto dei rischi legali ed operativi correlati
- formula regole di gestione della fase operativa di identificazione e segnalazione delle operazioni sospette che assicurino la necessaria separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo
- conosce ed approva i sistemi di selezione automatica delle operazioni potenzialmente sospette ed in particolare i parametri impostati dal fornitore di software nella procedura informatica che processa e seleziona le operazioni, prendendo atto dei rischi operativi connessi

Per quanto non indicato nel presente Regolamento, qualora ne ricorrano i presupposti applicativi, si fa rinvio al *Regolamento del Processo Finanza*, al *Codice Etico*, alla *Policy per la gestione delle operazioni personali dei soggetti rilevanti*.

Il Presente Regolamento abroga il paragrafo 14 del Regolamento del Processo Finanza "14 REGOLE INTERNE PER LA TRATTAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE – MARKET ABUSE".

2. QUADRO NORMATIVO

DIRITTO COMUNITARIO

La disciplina comunitaria in materia di abusi di mercato è contenuta negli atti normativi di seguito indicati:

- Direttiva 2003/6/Cee
- Direttiva 2004/72/Cee
- Direttiva 2003/124/Ce
- Direttiva 2003/125/Ce
- Regolamento 2273/2003
- Direttiva 2014/57/UE
- Regolamento UE n. 596/2014
- Regolamento Delegato UE 2016/522
- Pareri tecnici rilasciati dalla Commissione all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ("ESMA")

DIRITTO NAZIONALE

La disciplina nazionale in materia di abusi di mercato è contenuta negli atti normativi di seguito indicati:

- Legge n. 62 del 18/04/2005
- D.Lgs. n. 58 del 24/02/1998 di seguito denominato Tuf
- Delibera Consob n. 15232 del 29/11/2005
- Delibera Consob n. 15233 del 29/11/2005
- Regolamento n. 11971/99 di seguito denominato Regolamento Emittenti
- Regolamento n. 16191/07 di seguito denominato Regolamento Mercati

LINEE GUIDA

Ad integrazione della normativa di riferimento l'Autorità di Vigilanza ha fornito interpretazioni autentiche e chiarimenti con i seguenti atti:

- Comunicazione Consob n. DME/5078692 del 29/11/2005
- Comunicazione Consob n. DME/6027065 del 28/03/2006
- Comunicazione Consob n. DME/6027054 del 28/03/2006
- Revisione regolamenti emittenti e mercati, esito delle consultazioni Consob 29/11/2005

L'Associazione di categoria ha fornito indicazioni e chiarimenti condivisi con l'Autorità di Vigilanza con i seguenti atti:

- Linee Guida ABI per l'identificazione delle operazioni sospette

3. OGGETTO E FINALITA' DELLA DISCIPLINA

La disciplina sugli abusi di mercato o *market abuse* ha l'obiettivo di assicurare l'integrità dei mercati finanziari ed accrescere la fiducia degli investitori, contrastando i fenomeni di sfruttamento abusivo delle informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

L'abuso di mercato si verifica laddove gli investitori si trovino a dover subire, direttamente o indirettamente, in misura non ragionevole, le conseguenze sfavorevoli del comportamento di altri soggetti che abbiano fatto uso a proprio vantaggio di informazioni non accessibili al pubblico (abuso di informazioni privilegiate) ovvero che abbiano falsato il meccanismo di fissazione del prezzo degli strumenti finanziari o divulgato informazioni false o ingannevoli (manipolazione del mercato).

La normativa sugli abusi di mercato mira a garantire la trasparenza dei mercati attraverso l'imposizione di obblighi comportamentali ed organizzativi ai soggetti che hanno accesso alle informazioni rilevanti ed in genere agli intermediari che operano sui mercati finanziari.

Gli intermediari abilitati, in particolare, hanno l'obbligo di segnalare senza indugio alla Consob le operazioni che, in base a ragionevoli motivi, possono ritenersi configurare una violazione delle norme sull'abuso di informazioni privilegiate e sulla manipolazione del mercato.

L'ambito di applicazione della presente disciplina, sulla base delle disposizioni di cui al Regolamento UE 596/2014 (c.d. MAR "Market Abuse Regulation") include tutti gli strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato, un MTF "Multilateral Trading Facility" o un OTF "Organised Trading Facility", e tutte le altre condotte o iniziative che possono avere un effetto sui suddetti strumenti finanziari, a prescindere dal fatto che abbiano o meno luogo in una sede di negoziazione. Nel caso di alcuni tipi di MTF i quali, come i mercati regolamentati, aiutano le società a raccogliere finanziamenti di capitale di rischio, il divieto di abuso di mercato si applica anche quando è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un tale mercato. Pertanto, l'ambito di applicazione della presente disciplina comprende gli strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un MTF.

4. INFORMAZIONE PRIVILEGIATA

NORMATIVA COMUNITARIA

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE 596/2014, per informazione privilegiata si intende:

- a) un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;
- b) in relazione agli strumenti derivati su merci, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un'informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell'Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti;
- c) in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;
- d) nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s'intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.

Si considera che un'informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.

Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, s'intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

L'ESMA pubblica orientamenti per stabilire un elenco indicativo non esaustivo delle informazioni che si può ragionevolmente prevedere siano pubblicate o che devono essere obbligatoriamente pubblicate conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari nel diritto dell'Unione o nazionale, delle regole di mercato, dei contratti, della prassi o delle consuetudini, sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti. L'ESMA tiene debitamente conto delle specificità di tali mercati.

NORMATIVA NAZIONALE

Ai sensi dell'art. 181 Tuf c. 1, per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari. Ai sensi dell'art. 181 Tuf c. 3, un'informazione si ritiene di carattere preciso se:

- a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;
- b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.

Ai sensi dell'art. 181 Tuf c. 4, per informazione che se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari, si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Ai sensi dell'art. 181 Tuf c. 5, per informazione privilegiata si intende, nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, anche l'informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

5. ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

NORMATIVA COMUNITARIA

Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento UE 596/2014:

- Si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. In relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati detenuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi.
- Si ha raccomandazione che un'altra persona compia abusi di informazioni privilegiate o induzione di un'altra persona a compiere abusi di informazioni privilegiate quando la persona è in possesso di informazioni privilegiate e:
 - a) raccomanda, sulla base di tali informazioni, che un'altra persona acquisisca o ceda strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono o induce tale persona a effettuare l'acquisizione o la cessione; ovvero
 - b) raccomanda, sulla base di tali informazioni, a un'altra persona di cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni o induce tale persona a effettuare la cancellazione o la modifica.
- Il ricorso a raccomandazioni o induzioni è inteso come abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che ricorre alla raccomandazione o all'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.
- La presente disciplina si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che:

- a) è membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell'emittente o partecipante al mercato delle quote di emissioni;
- b) è una partecipazione al capitale dell'emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni;
- c) ha accesso a tali informazioni nell'esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione; oppure
- d) è coinvolto in attività criminali.

La presente disciplina si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui ai punti precedenti, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.

Quando una persona è una persona giuridica, la presente disciplina si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l'acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione.

NORMATIVA NAZIONALE

Ai sensi dell'art. 184 Tuf, commette illecito penale o reato di abuso di informazioni privilegiate chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

Ai sensi dell'art. 187-bis Tuf commette illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime
- b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a) e chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

Ai sensi dell'art. 187-bis c. 6, l'illecito amministrativo che il tentativo di abuso di informazioni privilegiate è equiparato alla consumazione.

6. COMUNICAZIONI AL PUBBLICO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

NORMATIVA COMUNITARIA

Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 596/2014:

- L'emittente comunica al pubblico, quanto prima possibile, le informazioni privilegiate che riguardano direttamente detto emittente.
- L'emittente garantisce che le informazioni privilegiate siano rese pubbliche secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico e, se del caso, nel meccanismo ufficialmente stabilito di cui all'articolo 21 della direttiva 2004/109/CE. L'emittente non deve coniugare la comunicazione di informazioni privilegiate al pubblico con la commercializzazione delle proprie attività. L'emittente pubblica e conserva sul proprio sito per un periodo di almeno cinque anni tutte le informazioni privilegiate che è tenuto a comunicare al pubblico.
- La presente disciplina si applica agli emittenti che hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno Stato membro o, nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o su un OTF, agli emittenti che hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o che hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF in uno Stato membro.

Al fine di salvaguardare la stabilità del sistema finanziario, l'emittente che sia un ente creditizio o un istituto finanziario può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, comprese le informazioni legate a un problema temporaneo di liquidità e, in particolare, la necessità di ricevere assistenza temporanea di liquidità da una banca centrale o da un prestatore di ultima istanza, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) la comunicazione delle informazioni privilegiate comporta il rischio di compromettere la stabilità finanziaria dell'emittente e del sistema finanziario;
- b) è nell'interesse pubblico ritardare la comunicazione;
- c) è possibile garantire la riservatezza delle informazioni; e
- d) l'autorità competente ha autorizzato il ritardo sulla base del fatto che le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) sono rispettate.

Un emittente notifica all'autorità competente la sua intenzione di ritardare la comunicazione delle informazioni privilegiate e fornisce la prova che le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) sono soddisfatte. L'autorità competente consulta, se del caso, la banca centrale nazionale o l'autorità macroprudenziale, se istituita, o, in alternativa, le seguenti autorità:

- a) se l'emittente è un ente creditizio o un'impresa di investimento, l'autorità è determinata a norma dell'articolo 133, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- b) in casi diversi da quelli indicati alla lettera a), qualsiasi altra autorità nazionale preposta al controllo dell'emittente.

L'autorità competente provvede affinché la comunicazione di informazioni privilegiate sia ritardata solo per il tempo necessario per il pubblico interesse. L'autorità competente valuta almeno su base settimanale se le condizioni di cui al paragrafo 5, lettere da a) a c), sono ancora soddisfatte.

Se l'autorità competente non autorizza il ritardo della comunicazione di informazioni privilegiate, l'emittente comunica immediatamente le informazioni privilegiate.

Il presente paragrafo si applica nei casi in cui l'emittente non decida di ritardare la comunicazione di informazioni privilegiate ai sensi del paragrafo 4.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente disciplina, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire:

- a) gli strumenti tecnici per l'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate
- b) gli strumenti tecnici in base ai quali la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate può essere ritardata.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui ai punti precedenti conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

L'ESMA fornisce orientamenti volti a stabilire un elenco indicativo non esaustivo dei legittimi interessi degli emittenti e delle situazioni in cui il ritardo nella comunicazione di informazioni privilegiate può indurre in errore il pubblico.

NORMATIVA NAZIONALE

Ai sensi dell'art. 114 Tuf c. 1, gli emittenti quotati comunicano al pubblico senza indugio le informazioni privilegiate di cui all'art. 181 Tuf.

L'art. 66 c. 1 Regolamento Emittenti dispone che gli obblighi di comunicazione sono ottemperati quando al verificarsi di un complesso di circostanze o di un evento, sebbene non ancora formalizzati, il pubblico sia stato informato senza indugio.

L'art. 66 c. 2 Regolamento Emittenti dispone che le informazioni privilegiate vengono rese note mediante invio di un comunicato alla società di gestione del mercato e ad almeno due agenzie stampa.

L'art. 66 c. 3 Regolamento Emittenti dispone che il comunicato è contestualmente trasmesso alla Consob.

7. COMUNICAZIONI AL PUBBLICO DI INTERNAL DEALING

NORMATIVA COMUNITARIA

Ai sensi dell'art. 19 del Regolamento UE 596/2014:

1. Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché le persone a loro strettamente associate, notificano all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente:
 - a. per quanto riguarda gli emittenti, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
 - b. per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissione, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.

Tali notifiche sono effettuate tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dopo la data dell'operazione. Il primo comma si applica qualora l'ammontare complessivo delle operazioni abbia raggiunto la soglia stabilita al paragrafo 8 o al paragrafo 9, se del caso, nell'arco di un anno civile.

2. Ai fini del paragrafo 1 e fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere obblighi di notifica diversi da quelli di cui al presente articolo, tutte le operazioni effettuate per conto proprio dalle persone di cui al paragrafo 1 sono notificate da tali persone alle autorità competenti.

Le norme applicabili alle notifiche cui le persone di cui al paragrafo 1 devono attenersi sono quelle vigenti nello Stato membro in cui l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni è registrato. La notifica è effettuata entro tre giorni lavorativi dalla data dell'operazione all'autorità competente dello Stato membro interessato. Qualora l'emittente non sia registrato in uno Stato membro, la notifica è inviata all'autorità competente dello Stato membro d'origine conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2004/109/CE o, in sua assenza, all'autorità competente della sede di negoziazione.

3. L'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni provvede affinché le informazioni notificate ai sensi del paragrafo 1 siano comunicate al pubblico tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dall'operazione in modo tale da consentire un rapido accesso a tali informazioni su base non discriminatoria, conformemente alle norme tecniche di attuazione di cui all'articolo 17, paragrafo 10, lettera a).

L'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni utilizza i mezzi di informazione che possono ragionevolmente garantire un'effettiva diffusione delle informazioni al pubblico in tutta l'Unione e, se del caso, si avvale del meccanismo ufficialmente stabilito di cui all'articolo 21 della direttiva 2004/109/CE.

In alternativa, il diritto nazionale può prevedere che un'autorità competente possa diffondere al pubblico le informazioni.

4. Il presente articolo si applica agli emittenti che:
 - a. hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato; o
 - b. nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF.

5. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni notificano per iscritto alle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni redigono un elenco di tutti coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e delle persone a loro strettamente associate.

Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notificano per iscritto alle persone a loro strettamente associate gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo e conservano copia della notifica.

6. Una notifica delle operazioni di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti:
- il nome della persona;
 - il motivo della notifica;
 - la denominazione dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni interessato;
 - la descrizione e l'identificativo dello strumento finanziario;
 - la natura dell'operazione o delle operazioni (ad esempio, acquisto o cessione), indicando se sono legate all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni oppure agli esempi specifici di cui al paragrafo 7;
 - la data e il luogo dell'operazione o delle operazioni; nonché
 - il prezzo e il volume dell'operazione o delle operazioni. Nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale variazione dovrebbe essere resa pubblica unitamente al valore alla data della cessione in garanzia.
7. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni che devono essere notificate comprendono altresì:
- la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata, di cui al paragrafo 1;
 - operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1, anche quando è esercitata la discrezionalità;
 - operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui:
 - il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1;
 - il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e
 - il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.

8. Il paragrafo 1 si applica a tutte le operazioni successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di 5 000 EUR nell'arco di un anno civile. La soglia di 5 000 EUR è calcolata sommando senza compensazione tutte le operazioni di cui al paragrafo 1.
9. Un'autorità competente può decidere di aumentare la soglia di cui al paragrafo 8 a 20 000 EUR e informa l'ESMA della sua decisione di adottare una soglia superiore, nonché della relativa motivazione con specifico riferimento alle condizioni di mercato, prima della sua applicazione. L'ESMA pubblica sul suo sito Internet l'elenco dei valori soglia vigenti a norma del presente articolo e le motivazioni adottate dalle autorità competenti per giustificare tali valori soglia.
10. Il presente articolo si applica a operazioni effettuate da coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso ogni piattaforma d'asta, commissario d'asta e sorvegliante d'asta interessati dalle aste tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 e alle persone a loro strettamente associate, nella misura in cui le loro operazioni riguardano quote di emissione e loro derivati nonché prodotti correlati messi all'asta. Tali persone devono notificare le loro operazioni alle piattaforme d'asta, ai commissari d'asta e al sorvegliante d'asta, a seconda dei casi, e alle autorità competenti qualora siano registrati la piattaforma d'asta, il banditore o il sorvegliante d'asta, a seconda dei casi. L'informazione notificata è resa pubblica dalle piattaforme d'asta, dai commissari d'asta, dal sorvegliante d'asta o dall'autorità competente ai sensi del paragrafo 3.
11. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente non effettua operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi,

direttamente o indirettamente, relative alle quote o ai titoli di credito di tale emittente, o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a essi collegati, durante un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima dell'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che il relativo emittente è tenuto a rendere pubblici secondo:

- a. le regole della sede di negoziazione nella quale le azioni dell'emittente sono ammesse alla negoziazione; o
 - b. il diritto nazionale.
12. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, un emittente può consentire a una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione di negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un periodo di chiusura di cui al paragrafo 11:
- a. in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni; o
 - b. in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.
13. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 riguardo alla definizione delle circostanze nelle quali l'emittente può consentire la negoziazione durante un periodo di chiusura di cui al paragrafo 12, comprese le circostanze da considerarsi eccezionali e i tipi di operazioni che giustificerebbero il permesso di negoziare.
14. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 riguardo alla definizione dei tipi di operazioni che farebbero sorgere l'obbligo di cui al paragrafo 1.
15. Al fine di assicurare un'applicazione uniforme del paragrafo 1, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione concernenti il formato e il modello con cui sono notificate e rese pubbliche le informazioni di cui al paragrafo 1.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

NORMATIVA NAZIONALE

Ai sensi dell'art. 114 Tuf c. 7, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, controllo e direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente, chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10% del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto controllante, devono comunicare alla Consob e al pubblico le operazioni, aventi per oggetto le azioni emesse dall'emittente o altri strumenti finanziari collegati, da loro effettuate anche per interposta persona.

Ai sensi dell'art. 152-octies Regolamento Emittenti, i soggetti rilevanti, sopra menzionati, comunicano alla Consob e all'emittente quotato le operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati, compiute da loro stessi e dalle persone strettamente legate entro cinque giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione.

Ai sensi dell'art. 66 cc. 2 e 3 Regolamento Emittenti, l'emittente pubblica le informazioni ricevute.

8. ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

NORMATIVA COMUNITARIA

Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento UE 596/2014:

1. Gli emittenti o le persone che agiscono a nome o per conto loro:
 - a. redigono un elenco di tutti coloro che hanno accesso a informazioni privilegiate e con le quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro, e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle informazioni privilegiate, quali a esempio consulenti, contabili o agenzie di rating del credito (elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate);
 - b. aggiornano tempestivamente l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate ai sensi del paragrafo 4; e

- c. trasmettono l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate all'autorità competente non appena possibile dietro sua richiesta.
2. Gli emittenti o le persone che agiscono in nome o per conto loro adottano ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone figuranti nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate prendano atto, per iscritto, degli obblighi giuridici e regolamentari connessi e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate.
Qualora un'altra persona, che agisce in nome o per conto dell'emittente, si assuma l'incarico di redigere e aggiornare l'elenco di quanti hanno accesso a informazioni privilegiate, l'emittente rimane pienamente responsabile del rispetto dell'obbligo previsto dal presente articolo. L'emittente conserva sempre il diritto di accesso all'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate.
3. L'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate include almeno:
 - a. l'identità di tutte le persone aventi accesso a informazioni privilegiate;
 - b. il motivo per cui tali persone sono incluse nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;
 - c. la data e l'ora in cui tali persone hanno avuto accesso a informazioni privilegiate; e
 - d. la data di redazione dell'elenco.
4. Gli emittenti o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto aggiorna l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate tempestivamente, aggiungendo la data dell'aggiornamento nelle circostanze seguenti:
 - a. se interviene una variazione quanto al motivo dell'inclusione di una persona già figurante nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;
 - b. se vi è una nuova persona che ha accesso a informazioni privilegiate e deve quindi essere aggiunta all'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate; e
 - c. se una persona non ha più accesso a informazioni privilegiate.Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.
5. Gli emittenti o ogni altra persona che agisce in loro nome o per loro conto conserva l'elenco delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate per un periodo di almeno cinque anni dopo l'elaborazione o l'aggiornamento.
6. Gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI sono esentati dalla redazione di un elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
 - a. l'emittente adotta ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone aventi accesso a informazioni privilegiate prendano atto degli obblighi giuridici e regolamentari che ciò comporta e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate; e
 - b. l'emittente è in grado di fornire, su richiesta, all'autorità competente un elenco di persone aventi accesso a informazioni privilegiate.
7. Il presente articolo si applica a emittenti che hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno Stato membro o, nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o su un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF in uno Stato membro.
8. I paragrafi da 1 a 5 del presente articolo si applicano anche ai:
 - a. partecipanti al mercato delle quote di emissioni, per quanto concerne le informazioni privilegiate in ordine alle quote di emissioni derivanti dalle attività concrete dei suddetti partecipanti al mercato delle quote di emissioni;
 - b. a ogni piattaforma d'asta, commissario d'asta e sorvegliante d'asta in relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti correlati messi all'asta, tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010.
9. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il formato per aggiornare gli elenchi di cui al presente articolo.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

NORMATIVA NAZIONALE

Ai sensi dell'art. 115-bis Tuf, gli emittenti quotati e i soggetti in rapporto di controllo con essi, o le persone che agiscono in loro nome o per loro conto, devono istituire, e mantenere regolarmente aggiornato, un registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni privilegiate.

L'art. 152-bis Regolamento Emittenti dispone che il registro è tenuto con modalità che ne assicurano un'agevole consultazione ed estrazione di dati e che esso contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) l'identità di ogni persona che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte per conto del soggetto obbligato alla tenuta del registro, ha accesso su base regolare o occasionale a informazioni privilegiate; qualora la persona sia una persona giuridica, un ente o una associazione di professionisti dovrà essere indicata anche l'identità di almeno un soggetto di riferimento che sia in grado di individuare le persone che hanno avuto accesso a informazioni privilegiate
- b) la ragione per cui la persona è iscritta nel registro
- c) la data in cui la persona è stata iscritta nel registro
- d) la data di ogni aggiornamento delle informazioni riferite alla persona.

Ai sensi dell'art. 152-ter Regolamento Emittenti, il registro viene aggiornato senza indugio quando:

- a) cambia la ragione per cui la persona è iscritta nel registro
- b) una persona deve essere iscritta nel registro
- c) occorre annotare che una persona iscritta nel registro non ha più accesso a informazioni privilegiate e a partire da quando.

L'art. 152-quater Regolamento Emittenti dispone che i dati relativi alle persone iscritte nel registro sono mantenuti per almeno cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

Ai sensi dell'art. 152-quinquies, i soggetti che tengono il registro informano tempestivamente le persone iscritte:

- a) della loro iscrizione nel registro e degli aggiornamenti che li riguardano
- b) degli obblighi che derivano dall'aver accesso a informazioni privilegiate e delle sanzioni stabilite dal Tuf in materia di abusi di mercato.

Ai sensi della comunicazione DME/6027054, le banche sono obbligate ad istituire il registro se organizzano ed attuano programmi di finanziamento dell'emittente la cui esistenza è da ritenere rilevante per la stabilità finanziaria dell'emittente ovvero che comportano anche la prestazione di attività di consulenza, quali ad esempio i finanziamenti strutturati, i finanziamenti destinati alla ristrutturazione del debito e quelli collegati ad altre operazioni straordinarie.

La comunicazione DME/6027054 dispone che le banche sono altresì obbligate ad istituire il registro se detengono informazioni privilegiate relative all'emittente in qualità di aderenti a consorzi di collocamento e garanzia per l'emissione di strumenti finanziari e di sponsor.

La comunicazione DME/6027054 precisa che l'obbligo di iscrivere nel registro le persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate si riferisce a coloro che lavorano per conto e nell'interesse del soggetto obbligato alla tenuta del registro in virtù di un contratto di lavoro o altro.

I nominativi delle persone che non lavorano per il soggetto obbligato ma che, comunque, hanno accesso ad informazioni privilegiate relative all'emittente, potrebbero essere oggetto di richiesta da parte della Consob nel corso di eventuali indagini in materia di abusi di mercato.

9. MANIPOLAZIONE DEL MERCATO

NORMATIVA COMUNITARIA

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento UE 596/2014:

1. Ai fini del presente regolamento, per manipolazione del mercato si intendono le seguenti attività:
 - a. l'avvio di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra condotta che:
 - i. invii, o è probabile che invii, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni; oppure
 - ii. consenta, o è probabile che consenta, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale;a meno che la persona che avvia un'operazione, inoltra un ordine di compravendita o ha posto in essere qualsiasi altra condotta stabilisca che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi a una pratica di mercato ammessa, come stabilito a norma dell'articolo 13;
 - b. l'avvio di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra attività o condotta che incida, o sia probabile che incida, sul prezzo di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, utilizzando artifici o qualsiasi altra forma di raggirio o espediente;
 - c. la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o siano idonei a fornire, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni o che consentano, o è probabile che consentano, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari o di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di voci, quando la persona che ha proceduto alla diffusione sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti;
 - d. la trasmissione di informazioni false o fuorvianti o la comunicazione di dati falsi o fuorvianti in relazione a un indice di riferimento (benchmark) quando la persona che ha proceduto alla trasmissione o fornito i dati sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che erano falsi o fuorvianti, ovvero qualsiasi altra condotta che manipola il calcolo di un indice di riferimento.
2. Le seguenti condotte sono considerate, tra le altre, manipolazione del mercato:
 - a. la condotta di una o più persone che agiscono in collaborazione per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario, di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni che abbia, o è probabile che abbia, l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o ponga in atto, o è probabile che lo faccia, altre condizioni commerciali non corrette;
 - b. l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari all'apertura o alla chiusura del mercato, con l'effetto o il probabile effetto di fuorviare gli investitori che agiscono sulla base dei prezzi esposti, compresi i prezzi di apertura e di chiusura;
 - c. l'inoltro di ordini in una sede di negoziazione, comprese le relative cancellazioni o modifiche, con ogni mezzo disponibile di negoziazione, anche attraverso mezzi elettronici, come le strategie di negoziazione algoritmiche e ad alta frequenza, e che esercita uno degli effetti di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), in quanto:
 - i) interrompe o ritarda, o è probabile che interrompa o ritardi, il funzionamento del sistema di negoziazione della sede di negoziazione;
 - ii) rende più difficile per gli altri gestori individuare gli ordini autentici sul sistema di negoziazione della sede di negoziazione, o è probabile che lo faccia, anche emettendo ordini che risultino in un sovraccarico o in una destabilizzazione del book di negoziazione (order book) degli ordini; oppure
 - iii) crea, o è probabile che crei, un segnale falso o fuorviante in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, in particolare emettendo ordini per avviare o intensificare una tendenza;
 - d. trarre vantaggio da un accesso occasionale o regolare ai mezzi di informazione tradizionali o elettronici diffondendo una valutazione su uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso delle posizioni su tale strumento finanziario, contratto a pronti su merci

collegato o prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, beneficiando successivamente dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, senza aver contemporaneamente comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di interessi;

- e. l'acquisto o la vendita sul mercato secondario, in anticipo sull'asta tenuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, di quote di emissioni o dei relativi strumenti derivati, con l'effetto di fissare il prezzo di aggiudicazione dell'asta a un livello anormale o artificiale o di indurre in errore gli altri partecipanti all'asta.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b), e ferme restando le forme di condotta di cui al paragrafo 2, l'allegato I definisce un elenco non tassativo di indicatori connessi all'utilizzo di artifici o di qualsiasi altra forma di inganno o espediente e un elenco non tassativo di indicatori connessi a segnali falsi o fuorvianti e alla fissazione dei prezzi.
4. Quando la persona di cui al presente articolo è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare attività per conto della persona giuridica in questione.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35, che specifichino gli indicatori stabiliti nell'allegato I, al fine di chiarirne gli elementi e tener conto degli sviluppi tecnici sui mercati finanziari.

NORMATIVA NAZIONALE

Ai sensi dell'art. 185 Tuf, commette illecito penale o reato di manipolazione del mercato chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari

Ai sensi dell'art. 187-ter c. 1 Tuf, commette illecito amministrativo di manipolazione del mercato chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

Precisamente, ai sensi dell'art. 187-ter c. 3 Tuf, commette illecito amministrativo di manipolazione del mercato chiunque pone in essere:

- a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari
- b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anormale o artificiale
- c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente
- d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito.

L'art. 187-ter c. 4 dispone che per gli illeciti indicati alle lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse.

10. AGGIOTAGGIO

Ai sensi dell'art. 2637 c.c., commette illecito penale o reato di aggio-taggio chiunque diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale delle banche e di gruppi bancari.

11. RACCOMANDAZIONI DI INVESTIMENTO E STATISTICHE

NORMATIVA COMUNITARIA

Ai sensi dell'art. 20 del Regolamento UE 596/2014:

1. Coloro che producono o diffondono raccomandazioni in materia di investimenti o altre informazioni che raccomandano o consigliano una strategia di investimento, devono ragionevolmente provvedere affinché

tali informazioni siano presentate in maniera corretta e devono comunicare i propri interessi o segnalare eventuali conflitti di interesse relativi agli strumenti finanziari ai quali tali informazioni si riferiscono.

2. Le istituzioni pubbliche che divulgano statistiche o previsioni che possono avere un impatto significativo sui mercati finanziari procedono alla loro diffusione in maniera corretta e trasparente.
3. Al fine di garantire una coerente armonizzazione del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per definire le disposizioni tecniche per le categorie di persone di cui al paragrafo 1, per la corretta presentazione delle raccomandazioni in materia di investimenti o altre informazioni che raccomandano o consigliano strategie di investimento e per la comunicazione di interessi particolari o la segnalazione di conflitti di interesse.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Le disposizioni tecniche definite nelle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 3 non si applicano ai giornalisti soggetti a una regolamentazione adeguata equivalente in uno Stato membro, che comprenda meccanismi adeguati equivalenti di autoregolamentazione, purché tale regolamentazione produca effetti analoghi a quelli ottenuti dalle disposizioni tecniche. Lo Stato membro notifica il testo di tale regolamentazione adeguata equivalente alla Commissione.

NORMATIVA NAZIONALE

Ai sensi dell'art. 114 c. 8 Tuf i soggetti che producono o diffondono ricerche o valutazioni riguardanti gli strumenti finanziari o gli emittenti di tali strumenti, nonché i soggetti che producono o diffondono altre informazioni che raccomandano o propongono strategie di investimento destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, devono presentare l'informazione in modo corretto e comunicare l'esistenza di ogni loro interesse o conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui l'informazione si riferisce.

Ai sensi dell'art. 65 Regolamento Emittenti c. 2 lett. a), per *raccomandazione* si intendono le ricerche o altre informazioni, destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, intese a raccomandare o a proporre, in maniera esplicita o implicita, una strategia di investimento in merito ad uno o a più strumenti finanziari, ivi compresi pareri sul valore o sul prezzo presenti o futuri di tali strumenti.

Ai sensi dell'art. 65 Regolamento Emittenti c. 2 lett. b), per *ricerche o altre informazioni intese a raccomandare o a proporre una strategia di investimento* si intendono: le informazioni elaborate da un analista finanziario indipendente, da un'impresa di investimento, da un ente creditizio, da soggetti la cui principale attività consiste nell'elaborazione di raccomandazioni ovvero da loro dipendenti o collaboratori, con cui, direttamente o indirettamente, viene formulata una particolare raccomandazione di investimento in merito ad uno strumento finanziario o ad un emittente strumenti finanziari; le informazioni elaborate da soggetti diversi intese a raccomandare direttamente una particolare decisione di investimento in uno strumento finanziario.

Ai sensi dell'art. 65 Regolamento Emittenti c. 2 lett. g), per *canale di divulgazione* si intende il canale attraverso il quale le informazioni vengono, o è probabile che vengano, rese pubbliche.

Ai sensi dell'art. 65 Regolamento Emittenti c.2 lett. h) per *informazioni che è probabile che vengano rese pubbliche* si intendono le informazioni a cui ha accesso un gran numero di persone.

L'art. 65 c. 3 Regolamento Emittenti dispone che non si considerano *raccomandazioni* i consigli di investimento per mezzo di raccomandazioni personalizzate, le quali è improbabile vengano rese pubbliche, fornite dai soggetti abilitati ai clienti in merito ad una o a più operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari.

Nel documento Revisione regolamenti emittenti e mercati del 20/11/2005 Consob dispone che per i documenti di c.d. *asset allocation* è responsabilità dei soggetti che li producono e li diffondono valutare se essi contengano elementi tali da consentire scelte di investimento riferibili, direttamente o indirettamente, a determinati strumenti finanziari o emittenti, nel qual caso devono essere considerati *raccomandazioni*.

La comunicazione DME/6027054 dispone che sono da considerare *raccomandazioni* gli elaborati relativi ad uno o più emittenti di sintetico contenuto e veloce aggiornamento, quali le c.d. *morning note*, i c.d. *daily fax*, le c.d. *flash notes* o altri documenti di analogo contenuto, qualora tali documenti siano idonei a fondare decisioni di investimento, cioè qualora essi contengano esplicite o implicite raccomandazioni.

La comunicazione DME/6027054 dispone che non sono assoggettabili alla disciplina in oggetto i documenti che riportano in modo oggettivo, acriticamente e senza alcuna analisi, mere informazioni già diffuse al pubblico

dagli emittenti quotati, nonché dati, anche di natura previsionale, concernenti soltanto aggregati di carattere macroeconomico.

La comunicazione DME/6027054 dispone che i documenti utilizzati nell'ambito di attività commerciali, quali le c.d. *sales literature* o altri documenti di contenuto analogo, anche nella forma di informazioni verbali o brevi messaggi, ovvero le c.d. *trading ideas*, rivolti ai gestori delle filiali, che possono costituire il supporto per attività di consulenza, sono da ritenere escluse all'area delle *raccomandazioni* nel caso in cui siano caratterizzate da un taglio personalizzato e da improbabilità di pubblicazione

La comunicazione DME/6027054 indica che appare ragionevole ritenere che la destinazione al pubblico di un documento ricorra quando ne è possibile un'agevole, pronta e indistinta acquisizione da parte degli investitori, come accade nei casi di distribuzione nel corso di conferenze, incontri aperti, libera pubblicazione su un sito *internet*.

La comunicazione DME/6027054 indica che, con riguardo alle raccomandazioni destinate ai canali di divulgazione, sono canali attraverso i quali le informazioni vengono o è probabile che vengano rese pubbliche, perché ad esse ha accesso un gran numero di persone, la trasmissione via posta, via *telefax*, via *e-mail*, la pubblicazione in un'area riservata di un sito *internet*.

Gli artt. 69, 69-bis, 69-ter, 69-quater, 69-quinquies, 69-sexies Regolamento Emittenti contengono le disposizioni sull'identità dei soggetti che producono le raccomandazioni, sulla corretta presentazione delle raccomandazioni, sulla comunicazione al pubblico di interessi e conflitti di interesse, sulla diffusione al pubblico di raccomandazioni prodotte da terzi.

12. OBBLIGHI SEGNALATORI

NORMATIVA COMUNITARIA

Ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 596/2014:

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti mettano in atto dispositivi efficaci per consentire la segnalazione, alle stesse autorità competenti, di violazioni effettive o potenziali del presente regolamento.
2. I dispositivi di cui al paragrafo 1 includono almeno:
 - a. procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni di violazioni e per le relative verifiche, compresa l'instaurazione di canali di comunicazione sicuri per tali segnalazioni;
 - b. in ambito lavorativo, un'adeguata protezione delle persone che, impiegate in base a un contratto di lavoro, segnalano violazioni o sono a loro volta accusate di violazioni, contro ritorsioni, discriminazioni o altri tipi di trattamento iniquo; e
 - c. la protezione dei dati personali sia della persona che segnala la violazione, sia della persona fisica presunta responsabile della violazione, comprese misure di protezione atte a preservare la riservatezza della loro identità durante tutte le fasi della procedura, fatte salve le disposizioni nazionali che impongano la comunicazione di informazioni nel contesto di indagini o di successivi procedimenti giudiziari.
3. Gli Stati membri prescrivono ai datori di lavoro che svolgono attività regolamentate dalla normativa in materia di servizi finanziari di mettere in atto procedure interne adeguate affinché i propri dipendenti possano segnalare violazioni del presente regolamento.
4. Gli Stati membri possono provvedere affinché siano concessi incentivi finanziari, conformemente al diritto nazionale, a quanti offrono informazioni pertinenti in merito a potenziali violazioni del presente regolamento se tali persone non sono tenute da altri doveri preesistenti di natura legale o contrattuale a comunicare tali informazioni e purché si tratti di informazioni prima ignorate e che portano all'imposizione di sanzioni amministrative o penali o all'adozione di altre misure amministrative, per una violazione del presente regolamento.
5. La Commissione adotta atti delegati intesi a precisare le procedure di cui al paragrafo 1, compresi i dispositivi di segnalazione e di verifica di tali segnalazioni e le misure per la protezione delle persone che esercitano un'attività lavorativa in base a un contratto di lavoro e le misure per la protezione dei dati personali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 36, paragrafo 2.

NORMATIVA NAZIONALE

Ai sensi dell'art. 44 Regolamento Mercati, gli intermediari effettuano le segnalazioni alla Consob per le operazioni sospette da essi effettuate ovvero concluse nei mercati regolamentati e nelle altre piattaforme di negoziazione da essi gestiti aventi ad oggetto gli strumenti finanziari. Formano oggetto della segnalazione le operazioni e gli ordini non eseguiti.

Ai sensi dell'art. 46 Regolamento Mercati gli intermediari provvedono senza indugio alla segnalazione quando vengono a conoscenza di fatti o informazioni che forniscono ragionevoli motivi per nutrire sospetti sull'operazione interessata, tenendo conto di circostanze, informazioni o fatti intervenuti successivamente all'operazione.

L'art. 47 Regolamento Mercati dispone che la segnalazione contiene i seguenti elementi informativi:

- a) la descrizione delle operazioni, ivi compresi le caratteristiche degli ordini e i mercati di esecuzione;
- b) i motivi per cui si sospetta che le operazioni possano costituire abusi di mercato;
- c) gli estremi per identificare le persone coinvolte nelle operazioni ;
- d) la veste in cui opera il soggetto tenuto alla segnalazione (ad esempio: per conto proprio o per conto di terzi);
- e) qualsiasi informazione utile ai fini dell'esame delle operazioni sospette.

Ai sensi dell'art. 48 Regolamento Mercati, la segnalazione alla Consob può avvenire per posta, per posta elettronica, per telefax e per telefono, fatta salva, in tale ultimo caso, a richiesta della Consob conferma per iscritto.

L'art. 49 Regolamento Mercati dispone che i soggetti che effettuano la segnalazione non informano alcun altro soggetto dell'avvenuta segnalazione comprese le persone per conto delle quali le operazioni sono state eseguite e che la Consob non comunica ad altri l'identità dei soggetti che effettuano la segnalazione.

13. OBBLIGHI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO

L'art. 45 c. 2 Regolamento Mercati dispone che i soggetti abilitati tenuti alla segnalazione adottano le disposizioni e gli atti necessari a identificare e segnalare senza indugio le operazioni sospette.

L'art. 45 c. 3 Regolamento Mercati dispone che i soggetti abilitati e le società di gestione del mercato, adottano le disposizioni e gli atti necessari a prevenire gli abusi di mercato e a identificare e segnalare senza indugio le operazioni sospette.

14. ITER PER L'IDENTIFICAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

Ai sensi dell'art. 45 c. 1 Regolamento Mercati, la valutazione dei comportamenti idonei a costituire operazioni sospette è effettuata caso per caso, prendendo in considerazione:

- a) gli elementi configuranti gli abusi di mercato indicati nel Titolo I-bis della Parte V del Testo Unico;
- b) la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate come previste dall'articolo 114 del Testo Unico e norme regolamentari di attuazione;
- c) la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni definite dall'articolo 181, comma 2, del Testo Unico e dall'articolo 42;
- d) gli elementi e le circostanze indicati nell'articolo 43;
- e) gli esempi di manipolazione del mercato indicati nell'Allegato 3 del Regolamento Mercati e gli ulteriori esempi elaborati a livello comunitario;
- f) gli esempi indicativi della presenza di operazioni sospette individuati dalla Consob anche sulla base di quelli elaborati a livello comunitario.

15. ESENZIONI

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento UE 596/2014:

1. Il presente regolamento non si applica a operazioni, ordini o condotte nella conduzione della politica monetaria, dei cambi o della gestione del debito pubblico da parte di:
 - a) uno Stato membro;
 - b) i membri del SEBC;
 - c) un ministero, un'agenzia o una società veicolo di uno o più Stati membri, o un soggetto che agisce per suo conto;
 - d) nel caso di uno Stato membro a struttura federale, un membro che abbia posto in essere tale struttura federale.
2. Il presente regolamento non si applica a operazioni, ordini o condotte posti in essere dalla Commissione o da qualsiasi altro organismo ufficialmente designato, o da qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca a suo nome, nella condotta della politica di gestione del debito pubblico.

Il presente regolamento non si applica a tali operazioni, ordini o condotte posti in essere da:

- a) l'Unione;
 - b) una società veicolo di uno o più Stati membri;
 - c) la Banca europea per gli investimenti;
 - d) il Fondo europeo di stabilità finanziaria;
 - e) il meccanismo europeo di stabilità;
 - f) un'istituzione finanziaria internazionale, istituita da due o più Stati membri, allo scopo di mobilitare risorse e fornire assistenza finanziaria a beneficio dei suoi membri che stanno attraversando o sono minacciati da gravi difficoltà di finanziamento.
3. Il presente regolamento non si applica all'attività di uno Stato membro, della Commissione o di qualsiasi altro organismo ufficialmente designato, o di qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca a loro nome, relativa alle quote di emissioni e intrapresa nella condotta della politica climatica dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE.
 4. Il presente regolamento non si applica alle attività di uno Stato membro, della Commissione o di qualsiasi altro organismo ufficialmente designato, o di qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca per loro conto, che sono intraprese nel perseguimento della politica agricola comune dell'Unione o della politica comune della pesca dell'Unione conformemente agli atti adottati o agli accordi internazionali conclusi a norma del TFUE.
 5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 per estendere l'esenzione di cui al paragrafo 1 a taluni organismi pubblici e banche centrali dei paesi terzi. A tal fine, la Commissione prepara e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 3 gennaio 2016, una relazione che valuta il trattamento internazionale degli organismi pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima e delle banche centrali di paesi terzi. La relazione comprende un'analisi comparata del trattamento riservato a detti organismi e alle banche centrali nel contesto giuridico dei paesi terzi e tratta degli standard di gestione del rischio applicabili alle operazioni poste in essere da tali organismi e da banche centrali in tali giurisdizioni. Se la relazione conclude, specie con riguardo all'analisi comparata, che è necessario esonerare le operazioni collegate alle responsabilità monetarie delle banche centrali di tali paesi terzi dagli obblighi e dai divieti di cui al presente regolamento, la Commissione proroga l'esenzione di cui al paragrafo 1 anche alle banche centrali di tali paesi terzi.
 6. Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 per estendere l'esenzione di cui al paragrafo 3 a taluni organismi pubblici designati di paesi terzi che hanno concluso un accordo con l'Unione ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE.
 7. Il presente articolo non si applica alle persone che lavorano nell'ambito di un contratto di lavoro o in altro modo per gli organismi di cui al presente articolo, allorché eseguono operazioni od ordini o sono impegnate in condotte, direttamente o indirettamente, per conto proprio.

16. SISTEMA SANZIONATORIO

Le condotte che integrano gli illeciti di abuso di mercato sono punite sotto il profilo penale e sotto il profilo amministrativo. Il compimento degli illeciti può comportare l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa a carico dell'autore dell'illecito amministrativo
- sanzione penale a carico dell'autore dell'illecito penale
- cumulo della sanzione amministrativa e della sanzione penale per l'autore dell'illecito
- sanzione amministrativa a carico dell'ente derivante da illecito amministrativo

- sanzione amministrativa a carico dell'ente derivante da illecito penale

NORMATIVA COMUNITARIA

La Direttiva 2014/57 è stata introdotta con l'obiettivo di individuare lo standard di armonizzazione penale minima, in tema di abusi di mercato, tra gli Stati membri, imponendo l'adozione di sanzioni penali «almeno per i reati gravi di abuso di mercato», individuandoli nella commissione dolosa di «abuso di informazioni privilegiate» (articolo 3), di «manipolazione del mercato» (articolo 5) e di «comunicazione illecita di informazioni privilegiate» (articolo 4).

Il legislatore comunitario ha tenuto distinta la figura dell'abuso di informazioni privilegiate, da quella di comunicazione di informazioni privilegiate (articolo 9), ricollegandovi un differente trattamento sanzionatorio: pena detentiva minima pari ad almeno 4 anni di reclusione, nel primo caso; non inferiore ai due anni, nel secondo (articolo 7).

La direttiva ha richiesto agli Stati membri di predisporre sanzioni penali solamente per il tentativo di abuso di informazioni privilegiate (oltre che di manipolazione del mercato), nulla statuendo in ordine al tentativo di comunicazione illecita di informazioni privilegiate.

E' stata prevista inoltre la criminalizzazione per eventuali condotte di induzione, favoreggiamento e concorso nei reati di market abuse; le sanzioni penali previste nei confronti dell'agente-persona fisica sono state affiancate da sanzioni, di natura pecuniaria e interdittiva, a carico della persona giuridica che dalla commissione dell'illecito abbia tratto vantaggio.

In definitiva, la direttiva è stata introdotta con l'obiettivo di assicurare l'omogeneità delle reazioni nazionali ai fenomeni di market abuse restando ferma la facoltà dei singoli Stati membri di adottare «norme di diritto penale più severe in materia di abusi di mercato».

La Direttiva 2014/57 dichiara che l'introduzione da parte degli Stati membri di sanzioni penali almeno per i reati gravi di abusi di mercato è essenziale per garantire l'attuazione efficace della politica dell'Unione in materia.

Alla data di predisposizione del presente Regolamento il contesto regolamentare di riferimento in ambito nazionale prevede quanto segue.

NORMATIVA NAZIONALE

Sanzioni penali

Ai sensi dell'art. 184 Tuf, chiunque commette il reato di abuso di informazioni privilegiate è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 20.000 ad euro 3 milioni.

La stessa pena si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie reato di abuso di informazioni privilegiate.

Ai sensi dell'art. 185 Tuf, chiunque commette il reato di manipolazione del mercato è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 20.000 ad euro 5 milioni.

Gli artt. 186, 187 Tuf prevedono l'irrogazione di pene accessorie e la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato.

Sanzioni amministrative

Ai sensi dell'art. 187-bis Tuf, chiunque commette l'illecito di abuso di informazioni privilegiate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 3 milioni.

Ai sensi dell'art. 187-ter Tuf, chiunque commette uno degli illeciti di manipolazione del mercato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 5 milioni.

Ai fini dell'illecito amministrativo rileva l'idoneità del comportamento ad avere effetti manipolativi o di abuso, non anche l'intento doloso dell'agente.

Gli artt. 187-quater, 187-sexies Tuf prevedono l'irrogazione di sanzioni amministrative accessorie e la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito.

Responsabilità amministrativa dell'ente derivante da illeciti amministrativi

Ai sensi dell'art. 187-quinquies Tuf, l'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti amministrativi commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Se in seguito alla commissione degli illeciti il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

L'ente non è responsabile se dimostra che le persone fisiche hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

Alla responsabilità amministrativa prevista dal Tuf si applicano gli artt. 6, 7, 8, 12 del D.Lgs. 231/01 ed in particolare la possibilità per l'ente di beneficiare della c.d. *esimente* laddove adottati un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire gli illeciti amministrativi. I protocolli del modello devono essere idonei a prevenire condotte dolose o anche solo colpose.

Responsabilità amministrativa dell'ente derivante da illeciti penali

Ai sensi dell'art. 25-sexies del D.Lgs. 231/01, in relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 231/01, l'importo di una quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1549.

Se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente in seguito alla commissione del reato è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Il D.Lgs. 231/01 prevede la possibilità per l'ente di beneficiare della c.d. *esimente* laddove adottati un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire gli illeciti penali. I protocolli del modello devono essere idonei ad individuare e prevenire condotte dolose.

Sanzioni per inottemperanza all'obbligo di segnalazione

Ai sensi dell'art. 190 Tuf, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e i dipendenti di società, i quali non osservano l'obbligo di identificazione e segnalazione di operazioni sospette, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 ad euro 250.000.

PARTE SECONDA – DISPOSIZIONI INTERNE

1. AMBITO DI APPLICAZIONE PER LA BANCA POPOLARE VALCONCA

Le operazioni sottoposte alla disciplina degli abusi di mercato sono quelle che hanno per oggetto strumenti finanziari quotati o quotandi su un mercato regolamentato, effettuate dalla Banca nell'ambito dei servizi di investimento e dell'operatività del portafoglio titoli di proprietà.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della disciplina le operazioni aventi per oggetto le obbligazioni emesse dalla Banca.

Per una efficiente attività di individuazione e segnalazione delle operazioni di sospetto abuso di mercato, si rende necessario individuare i soggetti che, in seguito a reciproche relazioni di varia natura, possono dare origine a scambi di informazioni che potrebbero sfociare in fenomeni di manipolazione di mercato.

A tal fine sono costituiti e periodicamente aggiornati a cura delle Filiali degli specifici gruppi anagrafici, denominati "Gruppi Market Abuse (Insider Trading)"; ciascun Gruppo è composto da tutte le controparti titolari di un deposito titoli collegate direttamente (mediante un qualsiasi legame interanagrafico) o indirettamente ad un altro titolare di deposito titoli.

In particolare, il collegamento indiretto può avvenire con:

- delegati, incaricati (titolari di deposito titoli) su rapporti di qualsiasi natura intestati al titolare del deposito titoli
- intestatari di altri rapporti (titolari di deposito titoli) di qualsiasi natura sui quali il titolare del deposito titoli è delegato o incaricato

Per l'identificazione degli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e degli illeciti di manipolazione del mercato, il Consiglio di Amministrazione raccomanda poi di valutare con attenzione le operazioni effettuate:

- dalla Banca in conto proprio
- dai membri del Consiglio di Amministrazione o da soggetti ad essi collegati
- dai membri del Collegio Sindacale o da soggetti ad essi collegati
- dai dipendenti della Banca o da soggetti ad essi collegati
- dai clienti che risultano ricoprire cariche di amministrazione, direzione o controllo in società quotate o di cui risulti noto il possesso di partecipazioni significative nelle predette società

Per *soggetti collegati*, ai fini dell'applicazione del presente *Regolamento* e della relativa attività di creazione e manutenzione dei gruppi anagrafici market abuse, si intendono:

- i soggetti delegati ed incaricati ad operare su un deposito titoli del nominativo principale
- i soggetti intestatari di deposito titoli sui quali il soggetto principale è delegato o incaricato a operare i soggetti appartenenti a gruppi societari di cui fa parte il soggetto principale
- i soggetti con incarichi presso società quotate, controllanti, controllate o collegate, correlati anagraficamente con i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
- i soggetti che presentano altri legami anagrafici.

2. COMUNICAZIONI AL PUBBLICO DI INTERNAL DEALING

Le norme sulla comunicazione delle operazioni eseguite da soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, controllo e direzione si applicano alla Banca, in relazione alle azioni emesse dalla Banca, in quanto quotate su piattaforma MFT a far data dal 09/10/2017. Per maggiori dettagli si rinvia alla Policy in materia di Internal Dealing, deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 16/10/2017.

3. ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Le norme sull'istituzione, l'aggiornamento e la tenuta del Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate c.d. *insider's list*, si applicano alla Banca, in relazione alle azioni emesse dalla Banca, in quanto quotate su piattaforma MFT a far data dal 09/10/2017. Per maggiori dettagli si rinvia alla Policy per la gestione delle informazioni privilegiate, deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 02/10/2017.

4. OPERAZIONI EFFETTUATE IN CONTO PROPRIO

Si rammenta che formano oggetto di esame per l'identificazione delle operazioni sospette anche le operazioni eseguite in conto proprio dalla Banca.

Riscontrandosi una parziale sovrapposizione fra le norme che obbligano la Banca ad identificare e segnalare le operazioni sospette (Regolamento Mercati) e le norme che obbligano l'intermediario a porre in essere procedure organizzative necessarie a presidiare il corretto svolgimento, dei servizi di investimento (Regolamento Intermediari), il Consiglio di Amministrazione dispone che ambo le normative vadano applicate ed invita le funzioni aziendali interessate ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti in tema di monitoraggio e segnalazione.

5. RACCOMANDAZIONI E RICERCHE

E' fatto divieto a tutte le funzioni aziendali di diffondere al pubblico e/o destinare a canali di divulgazione al pubblico *ricerche, valutazioni, raccomandazioni di investimento*, proprie o elaborate da terzi, così come definite dal Regolamento Emittenti.

In particolare è fatto divieto di pubblicare su Internet le *ricerche, valutazioni o raccomandazioni di investimento*, proprie o elaborate da terzi, o di renderle pubbliche mediante i canali di stampa, televisivi, radiofonici, via fax, via e-mail, via posta.

Il Consiglio di Amministrazione dispone che non si considerano raccomandazioni i *consigli di investimento personalizzati* e i contenuti della *consulenza in materia di investimenti* di cui alla Direttiva 2004/39/Ce eventualmente elaborati dall'Area Finanza e/o dal personale autorizzato di Filiale e forniti ai clienti in merito ad una o più operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari nell'ambito di colloqui individuali.

Il Consiglio di Amministrazione raccomanda all'Area Finanza e al personale autorizzato di Filiale di non divulgare al pubblico i *consigli di investimento personalizzati*, per loro natura destinati a singoli investitori.

Il Consiglio di Amministrazione dispone all'Area Finanza, laddove predisponesse documenti di consulenza generica, di asset allocation, di financial planning ed i report periodici di non inserire in essi raccomandazioni di investimento e valutazioni o ricerche che propongano una particolare decisione di investimento. Qualora tali documenti avessero una larga diffusione si dispone, in via precauzionale, di apporre adeguata disclosure in calce agli elaborati.

6. PREVENZIONE DEGLI ILLECITI

Il Consiglio di Amministrazione dispone di pubblicare un ordine di servizio per la divulgazione del presente *Regolamento* e di fornire a tutti i dipendenti della Banca adeguata formazione in tema di abusi di mercato.

Il Consiglio di Amministrazione raccomanda a tutti i dipendenti di prendere contezza della normativa sugli abusi di mercato ed in particolare degli esempi di illecito, degli elementi, delle circostanze e dei segnali che caratterizzano le fattispecie di manipolazione del mercato ed abuso di informazioni privilegiate.

Il Consiglio di Amministrazione dispone che i dipendenti siano sensibilizzati sul tema degli abusi di mercato al fine di prevenire il compimento da parte loro di illeciti dolosi o anche solo colposi.

Il Consiglio dà incarico alla Direzione Generale di adottare i provvedimenti organizzativi necessari per raggiungere un adeguato grado di sensibilizzazione.

Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione degli obblighi posti in capo alla Banca ed in particolare della responsabilità amministrativa dell'ente prevista dal sistema sanzionatorio, dispone l'adozione del presente *Regolamento* quale codice di comportamento e modello organizzativo esimente. Dispone altresì che la Direzione Generale informi tempestivamente il Consiglio ed il Collegio Sindacale qualora intervengano cambiamenti normativi o di carattere gestionale in tema di abusi di mercato.

7. ITER DI VALUTAZIONE E SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

Il Consiglio di Amministrazione dispone che i dipendenti siano sensibilizzati circa gli obblighi di individuazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette.

La Direzione Generale adotta i provvedimenti organizzativi necessari per raggiungere un adeguato grado di partecipazione di tutti i dipendenti alle attività di monitoraggio finalizzato all'individuazione delle operazioni potenzialmente sospette.

Il Consiglio di Amministrazione raccomanda agli operatori di prendere visione degli esempi di abuso di mercato, degli elementi, delle circostanze, dei segnali di cui alla *Parte Prima*.

Il Consiglio di Amministrazione dispone che, ai fini dell'individuazione delle operazioni potenzialmente sospette, il c.d. *test del ragionevole sospetto* viene effettuato anche con l'ausilio di sistemi automatici di *detecting*.

Il Consiglio di Amministrazione ha adottato il sistema di *detecting* offerto dall'outsourcer informatico CSE. Le logiche di funzionamento dall'applicativo, si basano sull'individuazione, su base giornaliera e per singolo titolo negoziato, di anomalie che siano indicative di una potenziale presenza di fenomeni di abuso di mercato, mediante analisi di una serie di allertatori che permettono di determinare, relativamente alle variabili finanziarie utilizzate, soglie il cui superamento sia sintomatico di un andamento anomalo.

Le variabili finanziarie di riferimento, gli allertatori e le soglie dei controvalori impostate dal fornitore di software nel rispetto delle Linee Guida elaborate da Abi e riportate in *Appendice* del presente *Regolamento* sono state accettate dal Consiglio nella misura definita dall'outsourcer.

Il Consiglio di Amministrazione dispone che l'iter di valutazione e segnalazione delle operazioni sospette si articoli nei passaggi di seguito descritti:

- segnalazione da parte dell'**Area Finanza**, nei confronti della funzione Compliance delle operazioni potenzialmente sospette in base all'analisi dei Segnali e degli Elementi ed Esempi di cui alla *Parte Prima* capp. 15 e 16 (*1° livello valutativo*)
- valutazione da parte della Funzione Segreteria Societaria e Legale delle segnalazioni pervenute dall'**Area Finanza** in base all'analisi degli Elementi ed Esempi Tecnici di cui alla *Parte Prima* cap. 16 (*2° livello valutativo*)
- decisione da parte della **Direzione Generale**, eventualmente di concerto con la Funzione Compliance (*livello decisivo*).

Si rammenta che ai sensi dell'art. 43 c. 1 Regolamento Mercati, la valutazione dei comportamenti idonei a costituire operazioni sospette è effettuata caso per caso, prendendo in considerazione:

- gli elementi configuranti gli illeciti, amministrativi e penali, di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato (*Parte prima* capp. 5, 9)
- la definizione di informazioni privilegiate (*Parte prima* cap. 4)
- gli elementi e le circostanze da valutare per l'identificazione di manipolazioni di mercato di cui all'art. 43 Regolamento Mercati (*Parte prima* capp. 15, 16)
- gli esempi di manipolazione di mercato di cui all'Allegato 3 del Regolamento Mercati e gli esempi elaborati a livello comunitario (*Parte prima* capp. 15, 16)
- gli esempi indicativi della presenza di informazioni sospette individuati dalla Consob anche sulla base di quelli elaborati a livello comunitario (*Parte prima* capp. 15, 16)

8. ORGANIZZAZIONE DEL PROCESSO

Il Consiglio di Amministrazione individua convenzionalmente nel processo di gestione delle operazioni sospette le seguenti fasi operative che si succedono cronologicamente:

- monitoraggio e selezione
- valutazione
- segnalazione o archiviazione
- manutenzione del sistema di rilevazione

Monitoraggio e selezione

La fase operativa sinteticamente denominata *Selezione* comprende tutte le attività finalizzate ad individuare le operazioni che in base a ragionevoli motivi possono ritenersi configurare una violazione delle disposizioni sugli abusi di mercato e che pertanto possono ritenersi sospette. Le attività di vaglio delle operazioni si definiscono convenzionalmente *Test del ragionevole sospetto*.

Le attività che afferiscono alla fase di *Monitoraggio e selezione* sono così organizzate:

Attività	Censimento dei Gruppi Anagrafici di Market Abuse (Insider Trading)
Funzione	Filiale
Descrizione	Individuazione e censimento dei soggetti che, in seguito a reciproche relazioni di varia natura, possono dare origine a scambi di informazioni che potrebbero sfociare in fenomeni di manipolazione di mercato

Attività	Segnalazione interna dell'operazione potenzialmente sospetta
Funzione	Area Finanza
Descrizione	Il "Modello di individuazione e valutazione delle operazioni potenzialmente sospette", viene immediatamente trasmesso alla Funzione Compliance per l'inserimento nell'elenco delle operazioni selezionate da valutare.

Attività	Interrogazione delle anomalie e degli allertatori su sistema di detecting
Funzione	Segreteria Societaria e Legale
Descrizione	Svolge periodicamente un'attività di analisi sui dati estratti dal sistema di detecting.

Attività	Individuazione delle operazioni potenzialmente sospette
Funzione	Segreteria Societaria e Legale
Descrizione	Provvede, in presenza di elementi indiziari che indicano la presenza di possibili operazioni sospette, alla compilazione del "Modello di individuazione e valutazione delle operazioni potenzialmente sospette", allegato al Regolamento.

Attività	Formazione elenco delle operazioni da valutare
Funzione	Segreteria Societaria e Legale
Descrizione	Sulla base delle segnalazioni provenienti dalla filiale, dall'Area Finanza e delle proprie analisi sui dati estratti dal sistema di detecting, provvede alla redazione di un elenco delle operazioni selezionate che andrà a valutare.

Fase di valutazione

La fase operativa sinteticamente denominata *Valutazione* comprende tutte le attività di analisi della singola operazione selezionata, volte a determinare se essa possa costituire illecito e quindi ritenersi sospetta. La fase di valutazione può concludersi con l'identificazione dell'operazione sospetta o con l'individuazione di circostanze che legittimano l'operazione selezionata (prassi ammesse, motivi legittimi, esenzioni c.d. *safe harbour*).

Le attività che afferiscono alla fase di *Valutazione* sono così organizzate:

Attività	Analisi delle operazioni in base a "esempi" ed "elementi" tecnici
Funzione	Segreteria Societaria e Legale
Descrizione	Analizza le operazioni avvalendosi degli esempi tecnici di abuso e degli elementi di cui al cap. 16 <i>Parte Prima</i> del Regolamento, oltre che delle indicazioni del sistema di detecting.
Attività	Confronto con la Filiale sulle operazioni selezionate
Funzione	Segreteria Societaria e Legale
Descrizione	Se del caso, avvia contatti con l'Area Finanza per un confronto su aspetti riguardanti il cliente e le circostanze dell'operazione relativamente alle operazioni selezionate da valutare.
Attività	Descrizione del cliente e delle circostanze dell'operazione.
Funzione	Segreteria Societaria e Legale
Descrizione	La Filiale fornisce alla Funzione Compliance le informazioni relative al cliente e alle circostanze delle operazioni selezionate da valutare
Attività	Confronto con l'Area Finanza sugli aspetti di carattere tecnico
Funzione	Segreteria Societaria e Legale
Descrizione	Se del caso, avvia contatti con l'Area Finanza per un confronto su aspetti di tipo tecnico relativamente alle operazioni selezionate da valutare.
Attività	Assistenza di carattere tecnico
Funzione	Area Finanza
Descrizione	Fornisce su richiesta alla Funzione Segreteria Societaria e Legale assistenza di tipo tecnico relativamente alle operazioni selezionate da valutare.
Attività	Esito della valutazione
Funzione	Segreteria Societaria e Legale
Descrizione	Perviene alla determinazione di un esito dell'attività di valutazione che comporterà o l'archiviazione della operazione o la sua segnalazione all'Autorità di Vigilanza.

Fase di segnalazione o archiviazione

La fase operativa sinteticamente denominata *Segnalazione o archiviazione* comprende le attività alternative di segnalazione a Consob laddove l'operazione sia ritenuta sospetta dall'organo deliberante oppure di archiviazione laddove l'operazione non sia ritenuta sospetta dall'organo deliberante.

Le attività che afferiscono alla fase di *Segnalazione / Archiviazione* sono così organizzate:

Attività	Elenco operazioni sospette
Funzione	Segreteria Societaria e Legale
Descrizione	Predisporre e sottoporre tempestivamente alla Direzione Generale l'elenco delle operazioni sospette da segnalare all'Autorità di Vigilanza.

Attività	Conferma elenco e valutazione effettuata
Funzione	Direzione generale
Descrizione	Conferma e sottoscrive l'elenco delle operazioni sospette.

Attività	Segnalazione a Consob
Funzione	Direzione Generale
Descrizione	Provvede alla segnalazione all'Autorità di Vigilanza (Consob) delle operazioni sospette, utilizzando il "Modello di segnalazione operazioni sospette" allegato al Regolamento firmato dalla Direzione Generale.

Fase di manutenzione del sistema di rilevazione

La fase di *Manutenzione del sistema di rilevazione (detecting)* è a cura dell'outsourcer informatico CSE.

9. DEFINIZIONE DELLE SOGLIE DI DETECTING

Nell'**Allegato 5** sono riportate le soglie dei controvalori parametrizzate nell'ambito della procedura di detecting per l'estrazione di operazioni sospette.

10. CONTROLLI INTERNI

Per assicurare la sana e prudente gestione aziendale e la regolarità complessiva del processo di gestione delle operazioni potenzialmente sospette, il Consiglio di Amministrazione dispone di aggiornare il Sistema dei Controlli Interni, al fine di rilevare, misurare e valutare i rischi connessi al processo.

I risultati delle verifiche, le carenze e le anomalie che emergono dallo svolgimento dei controlli sono portate a conoscenza della Direzione Generale per adottare ulteriori provvedimenti organizzativi.

La Direzione Generale valuta periodicamente la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia complessiva del Sistema dei Controlli Interni, provvedendo al suo adeguamento per gestire i rischi connessi ad operazioni di futura attuazione.

Tenendo a mente i principi di proporzionalità, sono introdotti nel Sistema dei Controlli Interni i controlli di seguito indicati:

Funzione	Compliance
Controllo	Controllo sul funzionamento del sistema di detecting
Descrizione del controllo	Verifica periodicamente il corretto funzionamento del sistema di detecting, l'allineamento rispetto all'anagrafica, la manutenzione delle soglie e dei parametri in ragione dei mutamenti tecnici dei mercati finanziari (introduzione di nuovi sistemi di scambio) e riferisce ai competenti organi aziendali (Direzione Generale, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale)

Funzione	Compliance
Controllo	Controllo sull'iter di determinazione delle Operazioni Sospette
Descrizione del controllo	Verifica annualmente la conformità dell'iter di determinazione delle Operazioni Sospette

PARTE TERZA - MODULISTICA

ALLEGATO 1. INDIVIDUAZIONE DI OPERAZIONE POTENZIALMENTE SOSPETTA

Spett.

Segreteria Societaria e Legale
Banca Popolare Valconca

A) SOGGETTO A CUI SI RIFERISCE L'OPERAZIONE

Nome
data e luogo di nascita
codice fiscale
residenza
indirizzo
recapito telefonico
codice identificativo presso l'intermediario/mercato
Altro

B) DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

Strumento finanziario
Codice ISIN
Mercati interessati
Caratteristiche degli ordini sottostanti (data, ora, prezzo, quantità, altri parametri)
.....
Caratteristiche delle operazioni (data, ora, prezzo, quantità, ecc.)
.....
Altro

C) TEST DEL RAGIONEVOLE SOSPETTO

Test del ragionevole sospetto effettuato il
Sulla base di segnali, circostanze di cui alla normativa nazionale e comunitaria
.....
.....
.....

D) MOTIVO DEL SOSPETTO

.....

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NELLE OPERAZIONI

Nome
data di nascita
codice fiscale
residenza

indirizzo
recapito telefonico
relazione con i soggetti che hanno effettuato le operazioni
ruolo svolto
altro

E) EVENTUALI NOTE AGGIUNTIVE

.....
.....

Data consegna
Firma Operatore di Filiale
Firma Resp.le Area Finanza
Data

VALUTAZIONE DELLA FUNZIONE SEGRETERIA SOCIETARIA E LEGALE

[] Visto ritenuto fondato [] Visto ritenuto infondato

Motivo

.....
.....

Data Firma Funzione Segreteria Societaria e Legale.....

.....

ALLEGATO 2. INDIVIDUAZIONE DI OPERAZIONE POTENZIALMENTE SOSPETTA

Spett.
Direttore Generale
Banca Popolare Valconca

A) SOGGETTI A CUI SI RIFERISCE L'OPERAZIONE

Nome
data di nascita
codice fiscale
residenza
indirizzo
recapito telefonico
codice identificativo presso l'intermediario/mercato
Altro

B) DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

Strumento finanziario
Codice ISIN
Mercati interessati
Caratteristiche degli ordini sottostanti (data, ora, prezzo, quantità, altri parametri)
.....
Caratteristiche delle operazioni (data, ora, prezzo, quantità, ecc.)
.....
Altro

C) TEST DEL RAGIONEVOLE SOSPETTO

Test del ragionevole sospetto effettuato il
Sulla base di esempi, segnali, circostanze di cui alla normativa nazionale e comunitaria
.....
.....

D) WARNING DELLA PROCEDURA INFORMATICA

Tabulato Prodotto il

E) MOTIVO DEL SOSPETTO

.....
.....
.....

F) ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NELLE OPERAZIONI

Nome
data di nascita
codice fiscale
residenza
indirizzo
recapito telefonico
relazione con i soggetti che hanno effettuato le operazioni
ruolo svolto
altro

G) EVENTUALI NOTE AGGIUNTIVE

.....
.....
.....

Data Firma Compliance

VALUTAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE

Da segnalare Da archiviare

Motivo

.....
.....

Data Firma della Direzione Generale.....

ALLEGATO 3. SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA ALLA CONSOB

Spett.le CONSOB

Divisione Mercati (MAR)

PEC: consob@pec.consob.it

INDIVIDUAZIONE DI OPERAZIONE POTENZIALMENTE SOSPETTA AI SENSI DEL REG. UE 596/2014

MODELLO STOR

SEZIONE 1 - IDENTITÀ DEL SOGGETTO/DELLA PERSONA SEGNALANTE	
Nome della persona fisica	
Posizione presso il soggetto segnalante	
Nome del soggetto segnalante	-
Indirizzo del soggetto segnalante	-
Veste del soggetto relativamente agli ordini e operazioni che potrebbero costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato	
Tipo di attività di negoziazione (<i>market making</i> , arbitraggio ecc.) e tipo di strumento negoziato (titoli, derivati ecc.) dal soggetto segnalante	
Relazione con la persona nei cui confronti è trasmessa la STOR	
Referente per la richiesta di ulteriori informazioni	
SEZIONE 2 - ORDINE/OPERAZIONE	
Descrizione dello strumento finanziario	—
Data e ora dell'ordine o dell'operazione che potrebbe costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato	
Mercato dell'ordine o operazione	
Luogo (Stato)	
Descrizione dell'ordine o dell'operazione	
SEZIONE 3 - DESCRIZIONE DELLA NATURA DEL SOSPETTO	
Natura del sospetto	

Motivi del sospetto	
SEZIONE 4 - IDENTITÀ DELLA PERSONA I CUI ORDINI O OPERAZIONI POTREBBERO COSTITUIRE ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE, MANIPOLAZIONE DI MERCATO OVVERO TENTATO ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE O TENTATA MANIPOLAZIONE DI MERCATO (IL «SOSPETTATO»)	
Nome	
Data di nascita	
Numero di identificazione nazionale (se applicabile)	
Indirizzo	
Informazioni sull'attività professional	
Numero/numeri di conto	
Identificativo del cliente nel quadro della segnalazione delle operazioni a norma del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari (o altro codice identificativo)	
Relazione con l'emittente degli strumenti finanziari (se applicabile e noto)	
SEZIONE 5 - INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI (Contesto o altra informazione ritenuta pertinente dal soggetto segnalante)	
SEZIONE 6 - DOCUMENTAZIONE ALLEGATA	

Data della segnalazione:

Firma della Direzione Generale

ALLEGATO 4. SEGNALI DI MARKET ABUSE ED ESEMPI TECNICI

A. SEGNALI DI MARKET ABUSE

NORMATIVA COMUNITARIA: ALLEGATO I al Regolamento UE 596/2014

A. Indicatori di manipolazioni consistenti nel fornire indicazioni false o fuorvianti e nel fissare i prezzi

I partecipanti al mercato e le autorità competenti, quando esaminano le operazioni o gli ordini di compravendita, tengono conto degli indicatori di cui al seguente elenco non tassativo, che non devono essere necessariamente considerati una manipolazione di mercato:

- a) la misura in cui ordini di compravendita inoltrati o operazioni avviate rappresentano una quota significativa del volume giornaliero di scambi nello strumento finanziario pertinente, nel contratto a pronti su merci collegato, o prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, in particolare quando tali attività determinano una significativa variazione dei prezzi;
- b) la misura in cui ordini di compravendita inoltrati o operazioni avviate da persone con un'importante posizione di acquisto o di vendita in uno strumento finanziario, in un contratto a pronti su merci collegato, o in un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, determinano significative variazioni nel prezzo di quello strumento finanziario, del contratto a pronti su merci collegato o del prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni;
- c) se operazioni avviate non portano a modificare la titolarità economica di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni;
- d) la misura in cui gli ordini di compravendita inoltrati o le operazioni avviate o gli ordini annullati prevedono inversioni di posizione nel breve periodo e rappresentano una quota significativa del volume giornaliero di scambi nel relativo strumento finanziario, in un contratto su merci a pronti collegato o in un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, e possono essere associati a significative variazioni del prezzo di uno strumento finanziario, un contratto su merci a pronti collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni;
- e) la misura in cui gli ordini di compravendita inoltrati o le operazioni avviate sono concentrati in un breve lasso di tempo nel corso della sessione di negoziazione e determinano una variazione del prezzo che successivamente si inverte;
- f) la misura in cui gli ordini di compravendita inoltrati modificano la rappresentazione dei migliori prezzi delle proposte in denaro o lettera di uno strumento finanziario, di un contratto su merci a pronti collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni o, più in generale, la rappresentazione del book di negoziazione (order book) a disposizione dei partecipanti al mercato, e sono revocati prima della loro esecuzione; e
- g) la misura in cui vengono inoltrati gli ordini di compravendita o vengono avviate le operazioni nel momento preciso o intorno al momento in cui vengono calcolati i prezzi di riferimento, i prezzi di regolamento e le valutazioni, determinando variazioni nei prezzi che hanno effetti su detti prezzi e valutazioni.

B. Indicatori di manipolazioni consistenti nell'utilizzazione di strumenti fittizi o di altri tipi di inganno o espediente

I partecipanti al mercato e le autorità competenti, quando esaminano le operazioni o gli ordini di compravendita, tengono conto degli indicatori di cui al seguente elenco non tassativo, che non devono essere necessariamente considerati una manipolazione di mercato:

- a) se gli ordini di compravendita inoltrati o le operazioni avviate da determinate persone sono preceduti o seguiti dalla diffusione di informazioni false o fuorvianti da parte delle stesse persone o da persone a esse collegate; e
- b) se vengono inoltrati ordini di compravendita o avviate operazioni da parte di determinate persone, prima o dopo che le stesse persone o persone a esse collegate abbiano elaborato o diffuso raccomandazioni di investimento che sono errate o tendenziose o manifestamente influenzate da interessi determinanti.

B. ELEMENTI ED ESEMPI TECNICI PER INDIVIDUARE GLI ABUSI

NORMATIVA COMUNITARIA: ALLEGATO II al Regolamento Delegato UE 522/2016

Indicatori di manipolazioni

SEZIONE 1 - INDICATORI DI MANIPOLAZIONI CONSISTENTI NEL FORNIRE INDICAZIONI FALSE O FUORVIANTI E NEL FISSARE I PREZZI [ALLEGATO I, SEZIONE A, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 596/2014]

1. Prassi che specificano l'indicatore A, lettera a), dell'allegato I del regolamento (UE) n. 596/2014:
 - a) acquisto, anche da parte di soggetti collusi tra loro, di posizioni di uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni sul mercato secondario dopo la collocazione sul mercato primario, per fissare il prezzo a un livello artificiale e generare interesse tra gli investitori — prassi generalmente nota, ad esempio nel contesto azionario, come «collusione nel dopo borsa di un'offerta pubblica iniziale (OPI) in cui sono coinvolti soggetti collusi» («colluding in the after-market of an Initial Public Offer where colluding parties are involved»). Questa prassi può essere illustrata anche dai seguenti indicatori aggiuntivi di manipolazioni del mercato:
 - i. insolita concentrazione di operazioni e/o ordini di compravendita, in termini generali o da parte di una sola persona che utilizza uno o più conti o da parte di un numero limitato di persone;
 - ii. operazioni o ordini di compravendita senza altra giustificazione apparente se non quella di aumentare il prezzo o il volume delle negoziazioni, in particolare in prossimità di un punto di riferimento durante la giornata di negoziazione, ad esempio in apertura o verso la chiusura;
 - b) effettuare operazioni o ordini di compravendita in modo tale da impedire che i prezzi dello strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni scendano al di sotto di un determinato livello o lo superino, principalmente per evitare conseguenze negative derivanti da variazioni del prezzo dello strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni — prassi generalmente nota come «creazione di un valore minimo o un valore massimo nell'andamento del prezzo» («creation of a floor, or a ceiling in the price pattern»). Questa prassi può essere illustrata anche dai seguenti indicatori aggiuntivi di manipolazioni del mercato:
 - i. operazioni o ordini di compravendita che hanno o è probabile che abbiano l'effetto di aumentare o diminuire o mantenere il prezzo nei giorni precedenti l'emissione, il riscatto volontario o la scadenza di uno strumento derivato o convertibile collegato;
 - ii. operazioni o ordini di compravendita che hanno o è probabile che abbiano l'effetto di aumentare o diminuire il prezzo medio ponderato del giorno o di un periodo nel corso della sessione di negoziazione;
 - iii. operazioni o ordini di compravendita che hanno o è probabile che abbiano l'effetto di mantenere il prezzo di uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni sottostanti al di sotto o al di sopra di un prezzo di esercizio o di un altro elemento utilizzato per calcolare il valore di rimborso (ad esempio la barriera) di uno strumento derivato collegato alla data di scadenza;
 - iv. operazioni effettuate in qualsiasi sede di negoziazione che hanno o è probabile che abbiano l'effetto di modificare il prezzo dello strumento finanziario, del contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni sottostanti in modo tale che il prezzo superi o non raggiunga il prezzo di esercizio o un altro elemento utilizzato per calcolare il valore di rimborso (ad esempio la barriera) di uno strumento derivato collegato alla data di scadenza;
 - v. operazioni che hanno o è probabile che abbiano l'effetto di modificare il prezzo di regolamento di uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni qualora tale prezzo sia utilizzato come riferimento o sia determinante in particolare per il calcolo dei requisiti in materia di margini;
 - c) inserire piccoli ordini di compravendita per accertare il livello degli ordini nascosti e, in particolare, per valutare ciò che è collocato su una dark platform — prassi generalmente nota come «ping orders»;
 - d) eseguire ordini di compravendita o una serie di tali ordini per scoprire gli ordini di altri partecipanti,

e successivamente inserire un ordine di compravendita per trarre vantaggio dalle informazioni ottenute — prassi generalmente nota come «phishing».

2. Prassi che specificano l'indicatore A, lettera b), dell'allegato I del regolamento (UE) n. 596/2014:
 - a) la prassi di cui alla presente sezione, punto 1, lettera a), generalmente nota, ad esempio nel contesto azionario, come «collusione nel dopo borsa di un'offerta pubblica iniziale (OPI) in cui sono coinvolti soggetti collusi»;
 - b) trarre vantaggio dall'influenza significativa di una posizione dominante sull'offerta o la domanda di meccanismi di consegna di uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni per creare o rendere probabile una distorsione sostanziale dei prezzi ai quali altri soggetti devono consegnare, prendere in consegna o rinviare la consegna al fine di adempiere i propri obblighi — prassi generalmente nota come «abusive squeeze»;
 - c) effettuare negoziazioni o inserire ordini di compravendita in una sede di negoziazione o al di fuori di una sede di negoziazione (compreso l'inserimento di manifestazioni di interesse) allo scopo di influenzare scorrettamente il prezzo dello stesso strumento finanziario in un'altra sede di negoziazione o al di fuori di una sede di negoziazione, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni — prassi generalmente nota come «manipolazione tra sedi di negoziazione diverse» («inter-trading venues manipulation», ossia negoziare in una sede di negoziazione o al di fuori di una sede di negoziazione per posizionare scorrettamente il prezzo di uno strumento finanziario in un'altra sede di negoziazione o al di fuori di una sede di negoziazione). Questa prassi può essere illustrata anche dai seguenti indicatori aggiuntivi di manipolazioni del mercato:
 - i. effettuare un'operazione, modificando i prezzi di acquisto e i prezzi di vendita, quando il differenziale tra questi due prezzi è un fattore di calcolo del prezzo di una qualsiasi altra operazione, sia essa effettuata nella stessa sede di negoziazione o in altre sedi;
 - ii. gli indicatori di cui alla presente sezione, paragrafo 1, lettera b), punti i), iii), iv) e v);
 - d) effettuare negoziazioni o inserire ordini di compravendita in una sede di negoziazione o al di fuori di una sede di negoziazione (compreso l'inserimento di manifestazioni di interesse) allo scopo di influenzare scorrettamente il prezzo di uno strumento finanziario collegato in un'altra sede o nella stessa sede di negoziazione o al di fuori di una sede di negoziazione, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni collegato — prassi generalmente nota come «manipolazione tra prodotti diversi» («cross-product manipulation», ossia negoziare uno strumento finanziario per posizionare scorrettamente il prezzo di uno strumento finanziario collegato in un'altra sede o nella stessa sede di negoziazione o al di fuori di una sede di negoziazione). Questa prassi può essere illustrata anche dagli indicatori aggiuntivi di manipolazioni del mercato di cui alla presente sezione, paragrafo 1, lettera b), punti i), iii), iv) e v), e paragrafo 2, lettera c), punto i)
3. Prassi che specificano l'indicatore A, lettera c), dell'allegato I del regolamento (UE) n. 596/2014:
 - a) aderire ad accordi per la vendita o l'acquisto di uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni senza variazioni degli interessi beneficiari o del rischio di mercato o con il trasferimento dell'interesse beneficiario o del rischio di mercato tra soggetti che agiscono di concerto o in collusione tra loro — prassi generalmente nota come «wash trades». Questa prassi può essere illustrata anche dai seguenti indicatori aggiuntivi di manipolazioni del mercato:
 - i. ripetizione insolita di un'operazione tra un numero limitato di soggetti durante un determinato periodo di tempo;
 - ii. operazioni o ordini di compravendita che modificano o è probabile che modifichino la valutazione di una posizione senza diminuirne/aumentarne le dimensioni;
 - iii. l'indicatore di cui alla presente sezione, paragrafo 1, lettera a), punto i);
 - b) aderire a ordini di compravendita o partecipare a un'operazione o una serie di operazioni riportate su dispositivi di visualizzazione pubblica al fine di creare, su un determinato strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, l'apparenza di attività o di movimento del relativo prezzo — prassi generalmente nota come «painting the tape». Questa prassi può essere illustrata anche dagli indicatori di cui alla presente sezione, paragrafo 1, lettera a), punto i), e paragrafo 3, lettera a), punto i);
 - c) effettuare operazioni a seguito dell'inserimento di ordini di acquistare e vendere che sono negoziati contemporaneamente o quasi contemporaneamente in quantità simili e a un prezzo simile da uno

stesso soggetto o da soggetti diversi ma in collusione tra loro — prassi generalmente nota come «improper matched orders». Questa prassi può essere illustrata anche dai seguenti indicatori aggiuntivi di manipolazioni del mercato:

- i. operazioni o ordini di compravendita che hanno o è probabile che abbiano l'effetto di fissare un prezzo di mercato quando la liquidità o lo spessore del book di negoziazione (order book) non è sufficiente per fissare un prezzo durante la sessione;
 - ii. gli indicatori di cui alla presente sezione, paragrafo 1, lettera a), punto i), e paragrafo 3, lettera a), punti i) e ii);
- d) un'operazione o una serie di operazioni progettate per celare la proprietà di uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni violando gli obblighi di comunicazione attraverso il possesso dello strumento finanziario, del contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a nome di uno o più soggetti in collusione tra loro. Le comunicazioni sono fuorvianti per quanto riguarda il reale possessore sottostante dello strumento finanziario, del contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni — prassi generalmente nota come celare la proprietà («concealing ownership»). Questa prassi può essere illustrata anche dall'indicatore di cui alla presente sezione, paragrafo 3, lettera a), punto i).
4. Prassi che specificano l'indicatore A, lettera d), dell'allegato I del regolamento (UE) n. 596/2014:
- a) la prassi di cui alla presente sezione, paragrafo 3, lettera b), generalmente nota come «painting the tape»;
 - b) la prassi di cui alla presente sezione, paragrafo 3, lettera c), generalmente nota come «improper matched orders»;
 - c) assumere una posizione long (lunga) in uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni e poi effettuare ulteriori attività di acquisto e/o diffondere informazioni positive fuorvianti relative allo strumento finanziario, al contratto a pronti su merci collegato o a un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni allo scopo di aumentarne il prezzo attirando altri acquirenti. Quando il prezzo è a un livello artificialmente elevato, la posizione long detenuta è liquidata — prassi generalmente nota come «pump and dump»;
 - d) assumere una posizione short (corta) in uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni e poi effettuare ulteriori attività di vendita e/o diffondere informazioni negative fuorvianti relative allo strumento finanziario, al contratto a pronti su merci collegato o a un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni allo scopo di abbassarne il prezzo attirando altri venditori. Quando il prezzo è sceso, la posizione detenuta viene chiusa — prassi generalmente nota come «trash and cash»;
 - e) inserire quantitativi ingenti di ordini di compravendita e/o cancellazioni e/o aggiornamenti di tali ordini per creare incertezze tra gli altri partecipanti, rallentare il loro processo e/o mascherare la propria strategia — prassi generalmente nota come «quote stuffing»;
 - f) inserire ordini di compravendita o una serie di tali ordini o effettuare operazioni o serie di operazioni che sono probabilmente in grado di avviare o accentuare un trend e di incoraggiare altri partecipanti ad accelerare o ampliare tale trend per creare l'opportunità di chiudere o aprire una posizione a un prezzo favorevole — prassi generalmente nota come «momentum ignition». Questa prassi può essere illustrata anche dall'alto tasso di ordini cancellati (ad esempio coefficiente ordini-negoziazioni), che può essere associato a un tasso relativo al volume (ad esempio numero di strumenti finanziari per ordine).
5. Prassi che specificano l'indicatore A, lettera e), dell'allegato I del regolamento (UE) n. 596/2014:
- a) la prassi di cui alla presente sezione, paragrafo 1, lettera b), generalmente nota come «creazione di un valore minimo o un valore massimo nell'andamento del prezzo»;
 - b) la prassi di cui alla presente sezione, paragrafo 2, lettera c), generalmente nota come «manipolazione tra sedi di negoziazione diverse» (negoziare in una sede di negoziazione o al di fuori di una sede di negoziazione per posizionare scorrettamente il prezzo di uno strumento finanziario in un'altra sede di negoziazione o al di fuori di una sede di negoziazione);
 - c) la prassi di cui alla presente sezione, paragrafo 2, lettera d), generalmente nota come «manipolazione tra prodotti diversi» (negoziare uno strumento finanziario per posizionare scorrettamente il prezzo di uno strumento finanziario collegato in un'altra sede o nella stessa sede di negoziazione o al di fuori di una sede di negoziazione);

- d) acquistare o vendere uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni deliberatamente nel momento di riferimento della sessione di contrattazione (ad esempio al momento dell'apertura, della chiusura, del regolamento) nell'intento di aumentare, diminuire o mantenere il prezzo di riferimento (ad esempio prezzo di apertura, prezzo di chiusura, prezzo di regolamento) a un determinato livello — prassi generalmente nota come «marking the close». Questa prassi può essere illustrata anche dai seguenti indicatori aggiuntivi di manipolazioni del mercato:
 - i. inserimento di ordini che rappresentano volumi significativi del book di negoziazione (order book) centrale del sistema di negoziazione pochi minuti prima della fase di determinazione del prezzo dell'asta e cancellazione di tali ordini pochi secondi prima che il book di negoziazione sia congelato per calcolare il prezzo d'asta, cosicché il prezzo teorico di apertura potrebbe sembrare più alto/basso di quanto sarebbe altrimenti;
 - ii. gli indicatori di cui alla presente sezione, paragrafo 1, lettera b), punti i), iii), iv) e v);
 - iii. esecuzione di operazioni o presentazione di ordini di negoziazione in particolare in prossimità di un punto di riferimento durante la giornata di negoziazione che, per le loro dimensioni rispetto al mercato, hanno chiaramente un impatto significativo sull'offerta o sulla domanda oppure sul prezzo o sul valore;
 - iv. operazioni o ordini di compravendita senza altra giustificazione apparente se non quella di aumentare/ diminuire il prezzo o di aumentare il volume delle negoziazioni, in particolare in prossimità di un punto di riferimento durante la giornata di negoziazione, ad esempio in apertura o verso la chiusura;
 - e) trasmettere ordini di negoziazione multipli o ingenti, spesso con parametri distanti da quelli presenti su un lato del book di negoziazione, per effettuare una negoziazione sull'altro lato di detto book. Una volta effettuata tale negoziazione, gli ordini non destinati a essere eseguiti sono rimossi — prassi generalmente nota come «layering and spoofing». Questa prassi può essere illustrata anche dall'indicatore citato al paragrafo 4, lettera f), punto i);
 - f) la prassi di cui alla presente sezione, paragrafo 4, lettera e), generalmente nota come «quote stuffing»;
 - g) la prassi di cui alla presente sezione, paragrafo 4, lettera f), generalmente nota come «momentum ignition».
6. Prassi che specificano l'indicatore A, lettera f), dell'allegato I del regolamento (UE) n. 596/2014:
- a) inserire ordini che vengono rimossi prima dell'esecuzione in modo da creare o che sia probabile creare, in modo fuorviante, l'apparenza di domanda o offerta di uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a quel prezzo — prassi generalmente nota come «inserire ordini senza avere l'intenzione di eseguirli» («placing orders with no intention of executing them»). Questa prassi può essere illustrata anche dai seguenti indicatori aggiuntivi di manipolazioni del mercato:
 - i. ordini di compravendita inseriti a un prezzo tale che aumentano la domanda o diminuiscono l'offerta e hanno o è probabile che abbiano l'effetto di aumentare o diminuire il prezzo di uno strumento finanziario collegato;
 - ii. l'indicatore di cui alla presente sezione, paragrafo 4, lettera f), punto i);
 - b) la prassi di cui alla presente sezione, paragrafo 1, lettera b), generalmente nota come «creazione di un valore minimo o un valore massimo nell'andamento del prezzo»;
 - c) spostare il differenziale tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita verso livelli artificiali e/o mantenerlo a tali livelli abusando del potere di mercato — prassi generalmente nota come «differenziali eccessivi tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita». Questa prassi può essere illustrata anche dai seguenti indicatori aggiuntivi di manipolazioni del mercato:
 - i. operazioni o ordini di compravendita che hanno o è probabile che abbiano l'effetto di aggirare le misure di salvaguardia della negoziazione attuate nel mercato (ad esempio limiti di prezzo, limiti di volume, parametri per il differenziale prezzo di acquisto/prezzo di vendita ecc.);
 - ii. l'indicatore di cui alla presente sezione, paragrafo 2, lettera c), punto i);
 - d) inserire ordini di compravendita che aumentano la domanda (o diminuiscono l'offerta) di uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, al fine di aumentarne (o diminuirne) il prezzo — prassi generalmente nota come «advancing

the bid». Questa prassi può essere illustrata anche dall'indicatore di cui alla presente sezione, paragrafo 6, lettera a), punto i);

- e) la prassi di cui alla presente sezione, paragrafo 2, lettera c), generalmente nota come «manipolazione tra sedi di negoziazione diverse» (negoziare in una sede di negoziazione o al di fuori di una sede di negoziazione per posizionare scorrettamente il prezzo di uno strumento finanziario in un'altra sede di negoziazione o al di fuori di una sede di negoziazione);
- f) la prassi di cui alla presente sezione, paragrafo 2, lettera d), generalmente nota come «manipolazione tra prodotti diversi» (negoziare uno strumento finanziario per posizionare scorrettamente il prezzo di uno strumento finanziario collegato in un'altra sede o nella stessa sede di negoziazione o al di fuori di una sede di negoziazione);
- g) la prassi di cui alla presente sezione, paragrafo 5, lettera e), generalmente nota come «layering» e «spoofing»;
- h) la prassi di cui alla presente sezione, paragrafo 4, lettera e), generalmente nota come «quote stuffing»;
- i) la prassi di cui alla presente sezione, paragrafo 4, lettera f), generalmente nota come «momentum ignition»;
- j) inserire ordini di compravendita per attirare altri partecipanti al mercato che utilizzano tecniche di negoziazioni tradizionali («slow trader»), e poi modificare rapidamente tali ordini rendendo le condizioni meno generose, nella speranza che la loro esecuzione sia redditizia rispetto al flusso in arrivo degli ordini di compravendita degli slow trader — prassi generalmente nota come «smoking».

7. Prassi che specificano l'indicatore A, lettera g), dell'allegato I del regolamento (UE) n. 596/2014:

- a) la prassi di cui alla presente sezione, paragrafo 5, lettera d), generalmente nota come «marking the close»;
- b) la prassi di cui alla presente sezione, paragrafo 1, lettera a) generalmente nota, ad esempio nel contesto azionario, come «collusione nel dopo borsa di un'offerta pubblica iniziale (OPI) in cui sono coinvolti soggetti collusi»;
- c) la prassi di cui alla presente sezione, paragrafo 1, lettera b), generalmente nota come «creazione di un valore minimo o un valore massimo nell'andamento del prezzo»;
- d) la prassi di cui alla presente sezione, paragrafo 2, lettera c), generalmente nota come «manipolazione tra sedi di negoziazione diverse» (negoziare in una sede di negoziazione o al di fuori di una sede di negoziazione per posizionare scorrettamente il prezzo di uno strumento finanziario in un'altra sede di negoziazione o al di fuori di una sede di negoziazione);
- e) la prassi di cui alla presente sezione, paragrafo 2, lettera d), generalmente nota come «manipolazione tra prodotti diversi» (negoziare uno strumento finanziario per posizionare scorrettamente il prezzo di uno strumento finanziario collegato in un'altra sede o nella stessa sede di negoziazione o al di fuori di una sede di negoziazione);
- f) partecipare ad accordi per distorcere i costi associati a un contratto su merci, come un contratto assicurativo o di trasporto, con l'effetto di fissare a un livello anormale o artificiale il prezzo di regolamento di uno strumento finanziario o un contratto a pronti su merci collegato.

8. La prassi di cui alla presente sezione, paragrafo 2, lettera c), e citata anche nella medesima sezione al paragrafo 5, lettera c), al paragrafo 6, lettera e), e al paragrafo 7, lettera d), è rilevante ai fini dell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 per quanto riguarda le manipolazioni tra sedi di negoziazione diverse.

9. La prassi di cui alla presente sezione, paragrafo 2, lettera d) e citata anche nella medesima sezione al paragrafo 5, lettera c), al paragrafo 6, lettera f), e al paragrafo 7, lettera e), è rilevante ai fini dell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 per quanto riguarda le manipolazioni tra sedi di negoziazione diverse, considerando che il prezzo o il valore di uno strumento finanziario può dipendere dal prezzo o dal valore di un altro strumento finanziario o di un contratto a pronti su merci o può avere un effetto su tale prezzo o valore.

SEZIONE 2 - INDICATORI DI MANIPOLAZIONI CONSISTENTI NELL'UTILIZZAZIONE DI STRUMENTI FITTIZI O DI ALTRI TIPI DI INGANNO O ESPEDIENTE [ALLEGATO I, SEZIONE B, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 596/2014]

1. Prassi che specificano l'indicatore B, lettera a), dell'allegato I del regolamento (UE) n. 596/2014:
 - a) diffondere informazioni false o fuorvianti relative al mercato tramite i media, Internet incluso, o con qualsiasi altro mezzo, che provocano o è probabile che provochino variazioni del prezzo di uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni in senso favorevole alla posizione detenuta o a un'operazione programmata dalla persona o dalle persone coinvolte nella diffusione di tali informazioni;
 - b) aprire una posizione in uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni e chiuderla immediatamente dopo aver comunicato pubblicamente e con grande enfasi il lungo periodo di detenzione dell'investimento — prassi generalmente nota come aprire una posizione e chiuderla immediatamente dopo la sua comunicazione al pubblico («opening a position and closing it immediately after its public disclosure»);
 - c) la prassi di cui alla sezione 1, paragrafo 4, lettera c), generalmente nota come «pump and dump». Questa prassi può essere illustrata anche dai seguenti indicatori aggiuntivi di manipolazioni del mercato:
 - i. diffusione tramite i media di notizie relative all'aumento (o alla diminuzione) di una partecipazione qualificata prima o subito dopo una variazione insolita del prezzo di uno strumento finanziario;
 - ii. l'indicatore di cui alla sezione 1, paragrafo 5, lettera d), punto i);
 - d) la prassi di cui alla sezione 1, paragrafo 4, lettera d), generalmente nota come «trash and cash». Questa prassi può essere illustrata anche dagli indicatori di cui alla sezione 1, paragrafo 5, lettera d), punto i), e alla presente sezione, paragrafo 1, lettera c), punto i);
 - e) la prassi di cui alla sezione 1, paragrafo 3, lettera d), generalmente nota come «celare la proprietà»;
 - f) spostamento o stoccaggio di merci che potrebbe creare un'apparenza fuorviante per quanto riguarda l'offerta o la domanda oppure il prezzo o il valore di una merce o un prodotto in uno strumento finanziario o un contratto a pronti su merci collegato;
 - g) spostamento di una nave da carico vuota che potrebbe creare un'apparenza falsa o fuorviante per quanto riguarda l'offerta o la domanda ovvero il prezzo o il valore di una merce o un prodotto in uno strumento finanziario o un contratto a pronti su merci collegato.
2. Prassi che specificano l'indicatore B, lettera b), dell'allegato I del regolamento (UE) n. 596/2014:
 - a) la prassi di cui alla presente sezione, paragrafo 1, lettera a); questa prassi può essere illustrata anche dall'inserimento di ordini di compravendita o dall'esecuzione di operazioni prima o subito dopo che il partecipante al mercato o le persone di cui sono pubblicamente noti i legami con tale partecipante al mercato hanno elaborato o diffuso ricerche o raccomandazioni di investimento di tenore contrario che sono resi pubblicamente disponibili;
 - b) la prassi di cui alla sezione 1, paragrafo 4, lettera c), generalmente nota come «pump and dump»; questa prassi può essere illustrata anche dall'indicatore di cui alla presente sezione, paragrafo 2, lettera a), punto i);
 - c) la prassi di cui alla sezione 1, paragrafo 3, lettera d), generalmente nota come «trash and cash»; questa prassi può essere illustrata anche dall'indicatore di cui alla presente sezione, paragrafo 2, lettera a), punto i).

ALLEGATO 5. SOGLIE DEI PARAMETRI UTILIZZATI DALLA PROCEDURA DI MARKET ABUSE E MODALITA' TECNICHE DI FUNZIONAMENTO

Si allega documento funzionale messo a disposizione dall'outsourcer CSE.